

SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b  
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 147° — Numero 11

GAZZETTA UFFICIALE  
DELLA REPUBBLICA ITALIANA



PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 gennaio 2006

SI PUBBLICA TUTTI  
I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4<sup>a</sup> **Serie speciale**: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Dal 6 ottobre vengono resi noti nelle ultime pagine della **Gazzetta Ufficiale** i canoni di abbonamento per l'anno 2006. Contemporaneamente sono state spedite le offerte di rinnovo agli abbonati, complete di bollettini postali premarcati (*di colore rosso*) per la conferma dell'abbonamento stesso. Si pregano i signori abbonati di far uso di tali bollettini e di utilizzare invece quelli prestampati di colore nero solo per segnalare eventuali variazioni.

Si rammenta che la campagna di abbonamento avrà termine il 29 gennaio 2006 e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 26 febbraio 2006.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo per il 2006 di darne comunicazione via fax al Settore Gestione **Gazzetta Ufficiale** (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

S O M M A R I O

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 novembre 2005, n. 289.

Regolamento recante integrazioni al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale . . . . . Pag. 3

ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

Camera dei deputati

Convocazione del Parlamento in seduta comune . . . . . Pag. 4

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
23 dicembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di San Tammaro e nomina della commissione straordinaria. . . . . Pag. 5

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
23 dicembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Melito di Napoli e nomina della commissione straordinaria. . . . . Pag. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
23 dicembre 2005.

Scioglimento del consiglio comunale di Pozzuoli e nomina della commissione straordinaria. . . . . Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
23 dicembre 2005.

**Scioglimento del consiglio comunale di Terme Vigliatore e nomina della commissione straordinaria.** . . . . . Pag. 11

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
27 dicembre 2005.

**Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione dell'A.S.L. NA 4, in Pomigliano d'Arco.**  
Pag. 13

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
29 dicembre 2005.

**Nomina del prof. Mario Draghi a Governatore della Banca d'Italia.** . . . . . Pag. 13

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI 22 dicembre 2005.

**Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio della provincia di Catania (Ordinanza n. 3483).** . . . . . Pag. 14

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI 22 dicembre 2005.

**Disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005.** (Ordinanza n. 3484) . . . . . Pag. 15

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### Ministero della difesa

DECRETO 17 novembre 2005.

**Aggiornamento dell'elenco degli incarichi per i quali è attribuita la medaglia militare al merito di lungo comando, allegato al decreto 8 maggio 1997** . . . . . Pag. 17

### Ministero delle attività produttive

DECRETO 9 gennaio 2006.

**Determinazione per l'anno 2003 del tasso di rendimento che la CONSAP S.p.a. deve riconoscere alle imprese cedenti a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, ai sensi dell'articolo 3, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.** . . . . . Pag. 18

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### Autorità per le garanzie nelle comunicazioni

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2005.

**Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento.** (Deliberazione n. 506/05/CONS) Pag. 19

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

### Ministero dell'interno:

Riconoscimento civile della personalità giuridica della «Provincia d'Italia della Compagnia di Gesù», in Roma.  
Pag. 27

Riconoscimento civile della personalità giuridica della «Casa Religiosa S. Antonio da Padova F.D.M.», in Busnago.  
Pag. 27

**Ministero della salute:** Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del presidio medico chirurgico denominato «Nuvan Liquido», reg. n. 4451 . . . . . Pag. 27

### Banca d'Italia:

Attività bancaria fuori sede . . . . . Pag. 27

Nomina del commissario straordinario e dei componenti il Comitato di sorveglianza della «Bregliano Società di intermediazione mobiliare S.p.A.», in Genova, in amministrazione straordinaria . . . . . Pag. 28

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della «Bregliano Società di intermediazione mobiliare S.p.A.», in Genova, in amministrazione straordinaria . . . . . Pag. 28

## SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 12

### Banca d'Italia

PROVVEDIMENTO 22 dicembre 2005.

**Istruzioni per la redazione del bilancio dell'impresa e del bilancio consolidato delle banche e delle società finanziarie capogruppo di gruppi bancari.**

06A00308

# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
28 novembre 2005, n. 289.

**Regolamento recante integrazioni al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, in materia di casellario giudiziale.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 3, comma 1, lettera *u*), del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

Visti gli articoli 19 e 46 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata dallo Stato italiano con legge 4 agosto 1955, n. 848;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'Adunanza del 24 ottobre 2005;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 novembre 2005;

Sulla proposta del Ministro della giustizia;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

*Modifica al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.*

1. All'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto delle decisioni definitive adottate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, concernenti i provvedimenti giudiziari ed amministrativi definitivi delle autorità nazionali già iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui esse si riferiscono, su richiesta del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.

2-ter. L'iscrizione può essere effettuata anche su istanza del soggetto o dei soggetti interessati. In tale caso, l'istanza è presentata direttamente all'ufficio centrale ovvero, qualora si tratti di decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo relative a provvedimenti giudiziari, all'ufficio iscrizione del casellario giudiziale presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento cui la decisione si riferisce. L'ufficio iscrizione

trasmette senza indugio la richiesta all'ufficio centrale, che provvede alla successiva iscrizione, acquisito il parere del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.»

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 novembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

CASTELLI, *Ministro della giustizia*

Visto, il Guardasigilli: CASTELLI

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2005  
Ministeri istituzionali, registro n. 13, foglio n. 329

## NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione, conferisce tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Si riporta il testo del comma 1, dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri):

«Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunciarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;».

— Si riporta il testo della lettera *u*) del comma 1 dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. - Testo A-):

«Art. 3 (L) (*Provvedimenti iscrivibili*). — 1. Nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto:

*a)-t) (omissis);*

*u)* qualsiasi altro provvedimento che concerne a norma di legge i provvedimenti già iscritti, come individuato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia.».

— La legge 4 agosto 1955, n. 848, reca: «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952.».

*Note all'art. 1:*

— Si riporta il testo dell'art. 19 del citato testo unico 14 novembre 2002, n. 313, come modificato dal regolamento qui pubblicato:

«Art. 19 (R) *Ufficio centrale*, (art. 3, regio decreto n. 778/1931). — 1. L'ufficio centrale svolge i seguenti compiti:

*a)* raccoglie e conserva i dati immessi nel sistema del casellario giudiziale e dei carichi pendenti, trattando separatamente quelli delle iscrizioni relative ai minorenni;

*b)* raccoglie e conserva i dati immessi nell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e nell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato;

*c)* conserva i dati suddetti adottando le più idonee modalità tecniche al fine di consentirne l'immediato utilizzo per la reintegrazione di quelli eventualmente andati persi e per la compilazione dei certificati di emergenza;

*d)* conserva ai fini statistici, in modo anonimo, i dati eliminati;

*e)* concorre ad elaborare le modalità tecniche di funzionamento del sistema di cui all'art. 42, relative all'iscrizione, eliminazione, scambio, trasmissione e conservazione dei dati nelle procedure degli e tra gli uffici;

*f)* vigila sull'attività degli uffici, adottando le misure necessarie per prevenire o rimuovere eventuali irregolarità;

*g)* adotta le iniziative necessarie e promuove gli interventi opportuni per garantire il pieno svolgimento delle funzioni del casel-

lario giudiziale, del casellario dei carichi pendenti, dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, dell'anagrafe dei carichi pendenti delle sanzioni amministrative dipendenti da reato.

2. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto ed elimina dal sistema le iscrizioni dei provvedimenti amministrativi di espulsione e dei provvedimenti giudiziari che decidono il ricorso avverso questi.

*2-bis. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto delle decisioni definitive adottate dalla Corte europea dei diritti dell'uomo nei confronti dello Stato italiano, concernenti i provvedimenti giudiziari ed amministrativi definitivi delle autorità nazionali già iscritti, di seguito alla preesistente iscrizione cui esse si riferiscono, su richiesta del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.*

*2-ter. L'iscrizione può essere effettuata anche su istanza del soggetto o dei soggetti interessati. In tale caso, l'istanza è presentata direttamente all'ufficio centrale ovvero, qualora si tratti di decisioni della Corte europea dei diritti dell'uomo relative a provvedimenti giudiziari, all'ufficio iscrizioni del casellario giudiziale presso l'autorità giudiziaria che ha emesso il provvedimento cui la decisione si riferisce. L'ufficio iscrizione trasmette senza indugio la richiesta all'ufficio centrale, che provvede alla successiva iscrizione, acquisito il parere del Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia.*

3. L'ufficio centrale iscrive nel sistema l'estratto del decreto di grazia.

4. Si applicano i commi 4, 5 e 6 dell'art. 15.

5. L'ufficio centrale elimina dal sistema le iscrizioni relative a persone morte, le iscrizioni relative a persone che hanno compiuto ottanta anni, nonché le iscrizioni dei provvedimenti giudiziari relativi a minori ai sensi dell'art. 5, comma 4.

6. L'ufficio centrale, infine, svolge le seguenti attività di supporto:

*a)* fornisce al Ministero della giustizia i dati relativi all'esecuzione dei provvedimenti giudiziari in materia penale;

*b)* fornisce all'autorità giudiziaria e alla pubblica amministrazione, in modo anonimo a fini statistici, dati in ordine all'andamento dei fenomeni criminali, utilizzando anche le informazioni relative alle iscrizioni eliminate, fatte salve le norme a tutela del trattamento dei dati personali;

*c)* in applicazione di convenzioni internazionali o per ragioni di reciprocità e, in quest'ultimo caso, nei limiti ed alle condizioni di legge, fornisce alle competenti autorità straniere i dati relativi a decisioni riguardanti cittadini stranieri.».

06G0009

## ATTI DEGLI ORGANI COSTITUZIONALI

### CAMERA DEI DEPUTATI

#### Convocazione del Parlamento in seduta comune

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica sono convocati, in trentacinquesima seduta comune, il 18 gennaio 2006, alle ore 14, con il seguente

#### *Ordine del giorno*

Votazione per l'elezione di un componente il Consiglio superiore della magistratura.

Votazione per la formazione dell'elenco previsto dall'art. 135, settimo comma, della Costituzione, per i giudici di accusa innanzi alla Corte costituzionale.

06A00465

# DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
23 dicembre 2005.

**Scioglimento del consiglio comunale di San Tammaro e nomina della commissione straordinaria.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di San Tammaro (Caserta), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione del comune di San Tammaro;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di San Tammaro, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di San Tammaro (Caserta) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di San Tammaro (Caserta) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Vincenzo Lubrano, viceprefetto;

dott. Fernando Mone, viceprefetto aggiunto;

dott. Cosimo Facchiano, direttore amministrativo contabile.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2006  
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 1, foglio n. 2

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il comune di San Tammaro (Caserta), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, presenta forme di ingerenze da parte della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità della gestione e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.

A seguito dell'applicazione di ordinanze cautelari nei confronti di figure di vertice della struttura burocratica nonché dell'avvio di procedimenti giudiziari a carico di amministratori dell'ente, che lasciavano supporre possibili convivenze tra la criminalità organizzata e l'amministrazione locale di San Tammaro, il prefetto di Caserta ha disposto, con provvedimento del 15 gennaio 2004, l'accesso presso l'ente, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

All'attività di accesso, conclusasi con relazione della commissione all'uopo incaricata in data 12 luglio 2004, ha fatto seguito un supplemento di indagine da cui sono emersi ulteriori riscontri operati dalle forze dell'ordine e sviluppi giudiziari idonei a delineare il collegamento di taluni amministratori con ambienti malavitosi. Gli esiti di tali verifiche supplementari hanno formato oggetto della relazione del prefetto di Caserta in data 8 novembre 2005.

Gli accertamenti svolti tanto dai competenti organi investigativi quanto dalla commissione, confluiti nella relazione conclusiva cui si rinvia integralmente, nell'avvalorare l'ipotesi della sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata fortemente radicata sul territorio, pongono in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente o indirettamente con gli ambienti malavitosi.

L'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative risultano favorite dai rapporti di cointeressenza che legano alcuni amministratori comunali a soggetti ai quali sono stati affidati incarichi di elevata responsabilità nell'ambito dell'ente, che sono risultati contigui ad esponenti di spicco della criminalità organizzata locale. Alcuni amministratori risultano altresì gravati da procedimenti penali per reati contro la pubblica amministrazione.

L'organo ispettivo ha riscontrato come il sistematico ricorso al conferimento di incarichi dirigenziali e di consulenza a contratto a professionisti esterni, in rapporto di contiguità con ambienti malavitosi, abbia di fatto reso possibile la creazione di una «struttura parallela», facente capo all'ufficio di staff posto alle dirette dipendenze

del sindaco, appositamente istituito dalla attuale giunta, il cui operato è comunque riconducibile agli organi esecutivi in virtù dello stretto rapporto fiduciario che è sotteso al conferimento degli incarichi.

Ciò ha esposto l'ente a condizionamenti da parte della criminalità organizzata, con gravi conseguenze anche per le finanze dell'ente, già dichiarato dissestato nel 1995.

È stato accertato, in particolare, che il sindaco e la giunta hanno affidato la responsabilità di settori amministrativi chiave dell'intero apparato burocratico dell'ente - settore finanziario e ufficio di staff del sindaco - a due dirigenti in rapporti di cointeressenza con personaggi della criminalità organizzata, che erano già stati preposti a settori amministrativi di analogo rilievo nel corso della precedente amministrazione. L'anno successivo alla loro designazione, i due dirigenti, insieme ad un dipendente comunale e ad alcuni imprenditori, sono stati destinatari di distinti provvedimenti restrittivi cautelari relativamente a procedimenti penali per fattispecie criminose di falso e peculato commesse durante la precedente gestione. Rileva la tipologia degli illeciti, configurati in concorso con imprenditori compiacenti, con la finalità di appropriarsi di fondi pubblici mediante la predisposizione di atti amministrativi e contabili che attestavano falsamente l'avvenuta erogazione di forniture o servizi, in realtà mai effettuati. Analoghi addebiti sono stati successivamente mossi ai predece per vicende verificatesi nella corrente consiliatura e che vedono coinvolto anche l'attuale sindaco.

Lo scenario di connivenze tra criminalità organizzata e amministrazione locale si desume chiaramente dalla sentenza di condanna emessa, per concussione ed estorsione, a carico di ex amministratori, di un dipendente comunale e di un esponente di spicco del clan locale, nonché dall'esito di uno dei sopraccitati procedimenti penali conclusosi con la condanna del responsabile, al tempo, del settore finanziario, poi dimessosi, e di un imprenditore che frequenta uno stretto congiunto di personaggi di spicco di un clan camorristico della zona e che ha, fra l'altro, cointeressenze con il figlio del sindaco.

Gli accertamenti condotti comprovano la contiguità da tempo sussistente tra l'ex responsabile dell'ufficio di staff del sindaco e personaggi legati da stretta parentela, frequentazione o interessi economici ad esponenti di spicco del sodalizio camorristico egemone, nonché le cointeressenze che legano il predetto ex funzionario al sindaco e a figure di vertice dell'apparato burocratico al di fuori dei rapporti istituzionali.

La commissione ritiene che lo stretto rapporto intercorrente tra l'organo di vertice e l'ex responsabile del suo ufficio di staff sia attestato non solo dal conferimento di un incarico dirigenziale di rilievo ma anche dal fattivo sostegno dato da quest'ultimo alla campagna elettorale del sindaco, dalla circostanza che entrambi sono coindagati nel medesimo procedimento penale, dall'atteggiamento particolarmente prudente tenuto dal sindaco in occasione della revoca al predetto dell'incarico, che ha provveduto a risolvere il rapporto lavorativo solo molti mesi dopo l'applicazione dei provvedimenti restrittivi e i reiterati inviti della prefettura a procedere in tal senso.

L'organo ispettivo ha appurato che le cointeressenze fra l'apparato burocratico ed esponenti malavitosi emergono da significativi elementi di fatto. In primo luogo, la vicenda che ha visto il predetto ex funzionario costituire una società edile con un affiliato della locale consortheria, fratello a sua volta dell'esponente di spicco del medesimo sodalizio che è stato condannato insieme ad amministratori della passata amministrazione per concussione ed estorsione. Assume significatività anche la circostanza che il predetto ex funzionario ha fissato presso la propria abitazione la sede legale di due società, nel cui assetto figurano persone coindagate insieme ai due ex dirigenti nei menzionati procedimenti penali e soggetti vicini alla criminalità organizzata. Una di queste società gestisce un centro di assistenza ubicato nell'immobile di proprietà di uno stretto congiunto di un elemento di vertice del clan, ferito in un agguato di stampo camorristico. Sono dipendenti di tale centro stretti congiunti di funzionari di vertice dell'amministrazione comunale, che recentemente sono stati indagati per falsità ideologica e abuso d'ufficio, unitamente al segretario comunale, per aver permesso che la struttura potesse operare sulla base di un'autorizzazione rilasciata in carenza dei requisiti necessari. Per tale motivo, l'autorità giudiziaria ha applicato nei confronti del segretario comunale la misura cautelare interdittiva della sospensione dall'esercizio della funzione.

Vengono, inoltre, ritenute sintomatiche di cointeressenze le circostanze che responsabile tecnico dell'altra società, con sede legale presso l'abitazione dell'ex dirigente, è proprietario dell'immobile ove

è situato il predetto centro e che al fratello di quest'ultimo sono stati conferiti due incarichi professionali dall'amministrazione proprio su indicazione del sindaco.

L'attività di accesso ha rilevato, inoltre, numerose irregolarità relativamente alla esecuzione di lavori pubblici. In particolare, viene ritenuta emblematica della capacità di condizionamento della criminalità organizzata sull'amministrazione comunale, la vicenda relativa alla riqualificazione urbana in una località del comune. È stato accertato che, sebbene detti lavori non fossero conformi alle previsioni urbanistiche, l'ente ha avviato la procedura espropriativa e ha indetto la gara per l'esecuzione degli stessi, prima che venisse adottata dal consiglio comunale la prescritta preventiva approvazione della variante allo strumento urbanistico e prima, quindi, che la regione potesse esprimersi sulla stessa. L'organo ispettivo sottolinea come tale illegittima procedura denoti la persistente volontà dell'amministrazione di garantire comunque la realizzazione delle opere e ciò allo scopo, presumibilmente, di avvantaggiare la famiglia, che risiede nella località oggetto di riqualificazione, dell'esponente di spicco della criminalità organizzata locale più volte citato, in quanto fratello del socio in affari dell'ex dirigente e condannato insieme ad ex amministratori del comune.

L'organo ispettivo evidenzia che il grave disordine organizzativo, amministrativo e finanziario in cui versa l'ente renda permeabile l'amministrazione a forme di ingerenza da parte di ambienti criminali e che il riscontrato quadro di diffuse disfunzioni e illegittimità risulta assecondato dalla carenza della dovuta attività di controllo da parte degli organi di governo nei confronti dell'apparato burocratico.

Gli elementi fattuali desunti dagli accertamenti giudiziari e dall'accesso, riscontrati unitariamente, appaiono determinanti in ordine all'accertamento della vicinanza tra l'amministrazione e la criminalità organizzata e concorrono a configurare un concreto pericolo di sviamento dell'attività comunale dal perseguimento degli interessi dell'intera collettività.

L'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni. Le vicende giudiziarie che hanno interessato ex dirigenti e amministratori hanno infatti determinato grave allarme sociale e con numerosi esposti la popolazione ha espresso dissenso nei confronti dell'operato degli organi di governo.

Pertanto, il prefetto di Caserta, con relazione del 22 luglio 2004, successivamente integrata con rapporto dell'8 novembre 2005, che si intendono integralmente richiamati, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra l'ente locale e la criminalità organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di San Tamaro (Caserta), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 7 dicembre 2005

*Il Ministro dell'interno: PISANU*

06A00281

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
23 dicembre 2005.

**Scioglimento del consiglio comunale di Melito di Napoli e nomina della commissione straordinaria.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Melito di Napoli (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2003, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione del comune di Melito di Napoli;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Melito di Napoli, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Melito di Napoli (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Melito di Napoli (Napoli) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Nicola Vittorio Alfino, prefetto;  
dott. Giovanni Lucchese, vice prefetto aggiunto;  
dott. Donato De Gioia, direttore area I.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a

norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2006  
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 1, foglio n. 4

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Melito di Napoli (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 25 maggio 2003, presenta forme di ingerenza da parte della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità della gestione e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.

Il territorio di Melito di Napoli è da tempo interessato dalla presenza di sodalizi criminali che hanno espresso la propria capacità di ingerirsi nelle attività economiche e di creare condizioni di assoggettamento della società civile, come evidenziato dalle risultanze di indagini svolte dai competenti organi investigativi.

Lo stesso comune, attesa la elevata diffusione di fenomenologie criminali, ha formato oggetto di una complessa attività di monitoraggio per verificare l'eventuale sussistenza di forme di condizionamento e compromissione della libera determinazione degli organi elettivi di quel comune, pure segnalate in numerosi esposti rappresentativi di gravi episodi di interferenze nella gestione dell'ente e di turbative del regolare svolgimento delle consultazioni elettorali tenutesi nel maggio del 2003.

La concreta ed effettiva ingerenza della criminalità organizzata nell'amministrazione comunale di Melito di Napoli emerge con chiara evidenza dal provvedimento giudiziario, emesso dal GIP del Tribunale di Napoli in data 11 novembre 2005, che ha disposto la custodia cautelare in carcere di un soggetto, che aveva rivestito nel passato la carica di vertice dell'ente, con l'imputazione per il reato di cui all'art. 416-bis c.p. per aver costituito un'associazione finalizzata ad impedire od ostacolare il libero esercizio del voto dei cittadini, in occasione delle elezioni del maggio-giugno 2003, in modo da procurare indebitamente voti alla lista del candidato sindaco, risultato in effetti eletto alla carica di vertice, che nello stesso procedimento è coinvolto in qualità di indagato per i reati di cui agli articoli 110 e 416-bis del codice penale.

È, in particolare, attestato il ruolo centrale assunto dal predetto personaggio, legato ad un pericoloso sodalizio criminale dedito al traffico di sostanze stupefacenti e ad attività estorsive, che è inoltre indagato per i reati di cui agli articoli 110 e 81 del codice penale nonché 87 decreto del Presidente della Repubblica 570/1960, avendo, durante le elezioni, usato violenza, avvalendosi dell'assoggettamento omertoso cui il gruppo criminale aveva ridotto la popolazione di Melito di Napoli per costringere numerosi elettori a votare in favore del candidato sindaco. I riscontri investigativi in corso delineano un quadro indiziario del coinvolgimento del candidato sindaco al progetto criminoso di condizionamento della campagna elettorale, in ragione del quale avrebbe conseguito il risultato voluto, creando i presupposti per l'ingerenza di quel sodalizio nella gestione amministrativa dell'ente.

I numerosi episodi di alterazione delle regole democratiche, riscontrati nel corso delle indagini, svelano una strategia complessiva di intimidazione della cittadinanza, allo scopo di indebolire la capacità elettorale delle liste collegate al candidato avversario.

Dagli accertamenti svolti emergono, da un lato, le pressioni illecite riconducibili ad ambienti di camorra, finalizzate ad alterare l'esito della competizione elettorale, dall'altro, il disegno criminoso volto a conseguire, attraverso il condizionamento del voto, l'ipoteca per l'ingerenza nella gestione della cosa pubblica. Con riferimento agli episodi, ora di dissuasione ora di costrizione al voto, accertati nella

sede investigativa, risulta palese il collegamento tra l'intervento operato sugli elettori e la pressione psicologica esercitata presso i seggi da soggetti notoriamente criminali, che ha garantito il risultato illecito perseguito.

Nell'intreccio, ruolo cardine ricopre il predetto personaggio colpito dall'ordinanza cautelare in carcere, in quanto è strettamente legato, per rapporti di affinità e per rapporti di affari, alla locale consorteria criminale e che si è adoperato per rendere la gestione del comune permeabile agli interessi ed alle scelte della compagine malavitosa.

Gli elementi emersi nell'ambito del procedimento evidenziano un rapporto di condivisione tra il predetto personaggio ed altri affiliati ad un medesimo clan, due dei quali destinatari della stessa ordinanza di custodia cautelare in carcere, che hanno contribuito, utilizzando metodi intimidatori nei confronti di una larga fascia dell'elettorato comunale, a creare un clima di alterazione della libera espressione del voto.

Nell'esecuzione del progetto criminale rileva la finalità di conseguire il controllo della gestione di strategici settori dell'amministrazione comunale da parte del predetto personaggio, della quale egli, avendo in passato ricoperto la carica di sindaco, aveva piena cognizione di funzioni ed attività istituzionali.

L'ingerenza della criminalità nella gestione amministrativa dell'ente si è rivelata concreta ed effettiva, come attestato dai fatti verificatisi in occasione di uno stato di agitazione promosso dai dipendenti di una società mista partecipata dal comune di Melito di Napoli; in tale circostanza il predetto ex amministratore, unitamente ad altro soggetto coinvolto nello stesso procedimento, convocavano, senza alcuna legittimazione formale, quelle maestranze in uno stabile di proprietà comunale e, presenti tutti i dipendenti, intimidendoli, li dissuadevano dall'inscenare qualsiasi forma di protesta. L'episodio, di per sé significativo del controllo sull'attività gestionale, assume anche una valenza sintomatica della condizione di incapacità degli organi comunali preposti alla cura degli interessi pubblici ad intervenire in situazioni di conflitto sociale, preferendo gli stessi sostanzialmente declinare ogni responsabilità decisionale connessa alla titolarità della carica.

La presenza invasiva del succitato pregiudicato e la derivante capacità del medesimo di condizionare la struttura burocratica dell'ente si rinvergono anche nell'episodio relativo alla duplicazione delle liste elettorali. Risulta, infatti, che il predetto, avendo avuto la disponibilità di consultare i registri delle sezioni elettorali, aveva chiesto e ritirato i moduli per ottenere il duplicato delle tessere elettorali di coloro che non avevano ancora votato, in luogo dei diretti interessati. Da accertamenti successivi è emerso che tutti gli elettori e le elettrici titolari delle schede duplicate erano stati identificati ai seggi senza riportare sul registro il numero del documento.

Concorre a definire l'allarmante quadro di condizionamento dell'attività amministrativa dell'ente ed a dimostrare la penetrazione nei gangli amministrativi della criminalità organizzata un ulteriore episodio riguardante un assessore che ha conseguito tale carica come contropartita dell'appoggio elettorale prestato, su pressioni dell'associazione criminale, in favore del candidato sindaco, poi risultato eletto.

Così come pure risulta acclarato che l'amministrazione comunale sia eterodiretta dal più volte citato pregiudicato, che mira ad accreditarsi, presso l'opinione pubblica, l'assunzione della rappresentanza esterna dell'ente medesimo.

Secondo la ricostruzione delle vicende, operata dagli organi investigativi, è possibile asserire che la penetrante attività criminosa ha sensibilmente alterato il ruolo, che la legge assegna al comune, di ente esponenziale della comunità di cittadini, portatore della rappresentanza generale dei loro interessi, contrapponendovi un potere di controllo esterno alla dialettica democratica, peraltro dispiegato in maniera imprudente senza eccessive mimetizzazioni.

Il complesso degli elementi riscontrati manifesta chiaramente che si è determinato in quell'ente uno stato di alterazione del libero convincimento, per effetto delle interferenze e del condizionamento operato dalla consorteria malavitosa, che hanno pregiudicato le fondamentali garanzie democratiche, hanno minato ogni principio di salvaguardia della sicurezza pubblica e compromesso le legittime aspettative della popolazione ad esser garantita nella fruizione di diritti fondamentali, ingenerando sfiducia nella legge e nelle istituzioni da parte dei cittadini.

L'alterazione delle regole che presidono alla scelta degli organi elettivi rappresenta grave violazione di uno dei fondamentali valori giuridici dell'ordinamento democratico e, pertanto, richiede un segnale di ferma resistenza da parte dello Stato nei confronti della criminalità organizzata.

La descritta condizione esige un intervento risolutore mirato a rimuovere i legami tra l'ente locale e la criminalità organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Pertanto, il prefetto di Napoli, con rapporto del 5 dicembre 2005, che si intende integralmente richiamato, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La precarietà della situazione di quel comune risulta, altresì, attestata dalla dissoluzione dell'organo consiliare conseguente alle dimissioni della maggioranza del corpo consiliare, nonché alle dimissioni rassegnate dal sindaco, per effetto delle quali il prefetto di Napoli, con decreto del 15 dicembre 2005, adottato ai sensi dell'art. 141, comma 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, ha disposto la nomina di un commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell'ente.

Per le suestposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.

Per le caratteristiche che lo configurano, il provvedimento dissolutivo previsto dall'art. 143 del citato decreto legislativo, può intervenire finanche quando si siano verificate le situazioni previste dall'art. 141, come nella fattispecie a seguito delle dimissioni rassegnate dalla metà più uno dei consiglieri, differenziandosene per funzioni ed effetti.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nell'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, per lo scioglimento del consiglio comunale di Melito di Napoli (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 20 dicembre 2005

*Il Ministro dell'interno: PISANU*

06A00282

**DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**  
23 dicembre 2005.

**Scioglimento del consiglio comunale di Pozzuoli e nomina della commissione straordinaria.**

**IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA**

Considerato che nel comune di Pozzuoli (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 maggio 2001, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione del comune di Pozzuoli;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;



Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Pozzuoli (Napoli) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Pozzuoli (Napoli) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Vincenzo Madonna, prefetto;

dott.ssa Maria Fornaro, viceprefetto aggiunto;

dott. Pasquale Basso, segretario generale di classe 1/A.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2005

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2006  
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 1, foglio n. 5

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il comune di Pozzuoli (Napoli), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 13 maggio 2001, presenta forme di ingerenze da parte della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità della gestione e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.

Invero, sulla base degli elementi informativi raccolti dalle forze dell'ordine nel corso dell'attività di monitoraggio posta in essere nel territorio, che evidenziavano un concreto pericolo di condizionamento di quell'ente da parte della criminalità organizzata, il prefetto di Napoli ha disposto, il 5 febbraio 2004, l'accesso presso il suddetto ente, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

I riscontri effettuati dai competenti organi investigativi e le risultanze della attività di accesso confluite nella relazione redatta dalla commissione all'uopo incaricata, cui si rinvia integralmente, hanno evidenziato la sussistenza di obiettivi fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata fortemente radicata sul territorio.

L'ingerenza negli affari dell'ente e la strumentalizzazione delle scelte amministrative risultano favorite da una generale acquiescenza

degli organi di governo e dell'apparato burocratico, del cui operato sono comunque responsabili gli organi politici, nei confronti di istanze provenienti dagli ambienti della criminalità organizzata locale.

In tale contesto assume significatività che tre amministratori abbiano carichi pendenti per abuso d'ufficio, concussione e truffa; che un quarto si sia dimesso dopo essere stato colpito da ordinanza di custodia cautelare in carcere, nel 2003, per concussione e che tra i dipendenti figurino anche pregiudicati per gravissimi reati e con denunce per associazione a delinquere di stampo mafioso. Appartenenti al corpo della polizia municipale, fra cui anche figure apicali, risultano altresì coinvolti in numerose vicende giudiziarie sintomatiche di devianze dai principi di legalità e trasparenza dell'azione amministrativa. L'autorità giudiziaria ha altresì disposto il rinvio a giudizio di tre vigili per non aver denunciato all'autorità giudiziaria un episodio di estorsione che si verificava a pochi metri di distanza dalla loro postazione nel mercato ittico, con l'aggravante di aver agevolato l'attività di una associazione di stampo mafioso atteso che il reato cui avevano assistito era stato compiuto da emissari del clan camorristico egemone. Inoltre, un operatore presso il mercato ittico, denunciato più volte per assenteismo, con pregiudizi penali di rilevante gravità e contiguo agli ambienti malavitosi, risulta essere stato favorito da alcune scelte amministrative nonostante fosse responsabile della conduzione di diverse attività abusive.

La commissione ha riscontrato in alcune vicende sintomi di condizionamento degli organi elettivi da parte di sodalizi criminali.

È stato infatti rilevato che per diversi anni l'amministrazione comunale ha consentito che nel mercato ittico all'ingrosso, di cui il comune è proprietario, le attività commerciali si svolgessero in carenza dei requisiti e delle condizioni igienico-sanitarie prescritti dalla legge a causa del mancato adeguamento della struttura alle prescrizioni normative sanitarie in materia di produzione e commercializzazione dei prodotti della pesca, e in totale mancanza di controlli sia da parte degli organi amministrativi che di quelli sanitari dichiaratisi, nel frattempo, incompetenti ad intervenire in mancanza dei necessari adeguamenti strutturali. Inoltre, in violazione del regolamento comunale, i posteggi sono stati assegnati in modo arbitrario anche a commissionari privi dei requisiti antimafia e di moralità ed il comune non ha mai preteso il pagamento dei prescritti canoni comunali. Le forze dell'ordine e la magistratura hanno accertato che la camorra ha approfittato di tale stato di degrado amministrativo e gestionale, acquisendo un ruolo chiave nella gestione del mercato ittico per avervi instaurato un sistema generalizzato di estorsioni e tangenti e un contesto di grave prevaricazione, e che esponenti di spicco del clan egemone sono, inoltre, titolari di interessi economici diretti e indiretti nel mercato, attraverso ditte ad essi comunque riconducibili. Ciò, anche nella indifferenza degli organi comunali preposti alla vigilanza, che per tale motivo sono stati rinviati a giudizio per omissione di denuncia di reato con l'aggravante di aver agevolato un'associazione camorristica. Le articolate e complesse indagini investigative avviate nel mercato ittico dopo che gravissimi episodi di intimidazione si erano verificati, poco prima dell'inizio della attuale consiliatura, ai danni di alcuni amministratori locali e di un operatore, si sono infatti concluse con l'arresto di numerosi esponenti dell'organizzazione criminale, già colpiti da provvedimenti cautelari per estorsione aggravata, che sono stati infine condannati.

L'accesso ha consentito di appurare che lo stato di inerzia da parte del comune è continuato anche con i rinnovati organi di governo e si è concluso solo dopo l'intervento della magistratura. Sebbene gli ispettori sanitari, affiancati nelle indagini alle forze dell'ordine, avessero infatti accertato gravi violazioni, di legge nella conduzione del mercato, il sindaco ha tenuto un atteggiamento dilatorio che ha consentito per diverso tempo ancora la prosecuzione illegale di attività nel mercato. Nell'immediato, infatti, a fronte rilievi mossi, l'amministratore eludeva l'obbligo di contestazione delle violazioni riscontrate dai sanitari e non adottava i provvedimenti sanzionatori di competenza, asserendo che nel mercato confluivano esclusivamente prodotti ittici provenienti da stabilimenti autorizzati e non vi si procedeva alla commercializzazione del pescato e alla sua manipolazione.

Significativamente, solo dopo l'intervento della magistratura l'amministrazione si è determinata a realizzare i necessari lavori di adeguamento del mercato. E soltanto ad accesso ispettivo già avviato, ha proceduto all'approvazione di un nuovo regolamento, all'indizione di un concorso per l'assegnazione di una parte dei posteggi e avviato le procedure di riscossione dei canoni non pagati, complessivamente ammontanti a diverse centinaia di migliaia di euro. È ragionevole ipo-

tizzare che l'esclusione di diversi operatori gravati da controindicazioni antimafia o privi dei requisiti morali sia stata motivata dal tentativo di fronteggiare i rischi derivanti dall'accesso.

L'organo ispettivo ha altresì sottolineato come il comportamento dell'amministrazione, ed in particolare del sindaco, sia apparso funzionale agli interessi del clan egemone anche in altre circostanze. Ha riferito in proposito che, durante la precedente consiliatura, nella quale ricopriva la carica di consigliere comunale di maggioranza, il predetto, in qualità di amministratore unico della società che gestisce un importante centro commerciale della zona, ha stipulato un contratto con una ditta riconducibile ad un soggetto che le forze dell'ordine ritengono appartenere al cartello camorristico locale e che ha stretti legami di parentela e frequentazioni con elementi apicali del clan egemone, per l'affidamento della gestione dei servizi di pulizia e di conduzione del parcheggio ad esso antistante a condizioni straordinariamente vantaggiose per il contraente.

Dal canto suo, l'amministrazione comunale allora in carica, ritenendo, in violazione di quanto disposto dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, che l'attività di custodia di autoveicoli non dovesse essere previamente autorizzata, ha consentito che il predetto servizio venisse svolto senza la prescritta autorizzazione da una ditta notoriamente priva dei requisiti soggettivi di legge. È stato peraltro accertato che dalla visura societaria figura il provvedimento con il quale la Camera di commercio ha respinto la richiesta di iscrizione all'Albo delle imprese di pulizia, avanzata dalla stessa ditta, per mancanza dei requisiti di onorabilità prescritti dalla legge. L'organo ispettivo ha sottolineato come tale illegittimità non sia stata rimossa dall'attuale amministrazione e dallo stesso sindaco il quale, pur avendo trasferito alla moglie la legale rappresentanza della società, in occasione della sua elezione alla carica apicale, continua ad avere interessi diretti nella conduzione del sodalizio impegnato nella gestione del centro.

Modalità di gestione che lasciano presumere il perseguimento di finalità diverse dal pubblico interesse sono altresì rinvenibili in alcune determinazioni assunte dall'amministrazione a vantaggio di un dipendente comunale, gravato da gravissimi pregiudizi penali e ritenuto dalle forze dell'ordine contiguo ad ambienti collegati alla criminalità organizzata. È stato infatti appurato che, sebbene questi avesse da tempo collocato una abusiva rimessa di veicoli presso una area data dal comune in locazione alla moglie per l'allestimento di un parco giochi, l'amministrazione si è limitata ad ordinare la cessazione dell'attività abusiva astenendosi dal procedere alla risoluzione del rapporto di locazione come invece espressamente prevedeva una clausola del contratto, a sanzione dell'accertato abuso del titolo concessorio e della mancata attuazione della finalità di pubblico interesse sottesa alla concessione dell'area.

La moglie del predetto ha inoltre beneficiato di una autorizzazione all'occupazione di una zona demaniale marittima nonostante che sulla medesima area il coniuge vi avesse da tempo abusivamente collocato uno stabilimento balneare e la stessa amministrazione lo avesse diffidato a demolire le opere abusive, a seguito di denuncia della Guardia costiera.

In ordine al fenomeno dell'abusivismo edilizio, l'attività ispettiva ha verificato una diffusa capillare lottizzazione abusiva dei suoli demaniali marittimi, ove vengono collocati manufatti abusivi anche di rilevante dimensione, nella assoluta assenza di controllo da parte degli organi comunali preposti. L'attività repressiva risulta infatti sistematicamente posta in essere su segnalazione delle forze dell'ordine e a stagione balneare conclusa.

Anche nel settore degli appalti di lavori pubblici e di servizi, l'accesso ha permesso di riscontrare procedure di affidamento di importanti appalti caratterizzate da significative anomalie che hanno avvantaggiato ditte collegate, anche indirettamente, alla criminalità organizzata.

Frequentemente sono stati rilevati elementi indiziari di turbative d'asta, sintomatici della riconducibilità delle offerte avanzate da diverse imprese partecipanti alle gare a unici centri decisionali, con conseguente alterazione delle regole di mercato e di libera concorrenza, nonché metodi di aggiudicazione caratterizzati da varie irregolarità, di cui hanno beneficiato ditte contigue ad esponenti mafiosi.

L'organo ispettivo considera una conferma, sul piano indiziario, della condizione di permeabilità dell'ente ai tentativi di infiltrazione mafiosa, la circostanza che, nonostante l'avvenuta sottoscrizione del protocollo di legalità sulla prevenzione antimafia nei pubblici appalti, l'amministrazione non ha inteso applicarne i contenuti all'appalto per l'affidamento del servizio di nettezza urbana e la scelta è ricaduta

su una società cooperativa che ha a sua volta affidato l'esecuzione del servizio ad un proprio associato risultato gravato da condizioni di interdizione antimafia per contiguità a potenti consorterie camorristiche.

Anche negli affidamenti di lavori per somma urgenza, la commissione ha rilevato che sono state prescelte, senza motivazione e indicazione dei criteri di selezione, società riconducibili ad un imprenditore vicino ad esponenti di diversi clan camorristici e con gravi precedenti penali tra cui l'associazione mafiosa, l'estorsione e il tentato omicidio.

È stata ritenuta indicativa di grave carenza nella cura degli interessi pubblici e di permeabilità ad interessi della criminalità organizzata, anche la circostanza che l'attuale consiglio comunale si è espresso favorevolmente, nonostante il parere contrario del vicesegretario dell'ente, in ordine al rinnovo contrattuale dell'affidamento all'esterno della gestione del patrimonio comunale in violazione delle norme, anche comunitarie, che impongono procedure di valutazione concorsuale dei contraenti e in elusione della normativa antimafia. È stato infatti appurato che nell'assetto societario e amministrativo delle ditte impegnate nei relativi lavori di manutenzione, individuate direttamente dall'affidataria del servizio, figurano soggetti con precedenti di polizia per reati associativi e contro la pubblica amministrazione, turbata libertà degli incanti e truffa. In particolare, il socio di una ditta è stato destinatario in passato di una ordinanza di custodia cautelare per associazione a delinquere di stampo mafioso insieme ai massimi esponenti di un potente clan del napoletano.

L'organo ispettivo evidenzia infine che il riscontrato quadro di diffuse disfunzioni e illegittimità risulta assecondato dalla carenza della dovuta attività di controllo da parte degli organi di governo nei confronti dell'apparato burocratico.

Il complesso degli elementi emersi dagli accertamenti giudiziari e dalle procedure di accesso mostra che la capacità di penetrazione dell'organizzazione criminosa ha favorito il consolidarsi di un sistema di connivenze e di interferenze esterne al quadro degli interessi pubblici locali che, di fatto, priva quella comunità delle fondamentali garanzie democratiche e rende precarie le condizioni di funzionalità dell'ente.

Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di Pozzuoli, la cui capacità di determinazione risulta assoggettata alle scelte della locale organizzazione criminale, l'inservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia nella legge e nelle istituzioni dei cittadini.

Pertanto, il prefetto di Napoli, con relazione del 22 novembre 2005, che si intende integralmente richiamata, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, su conforme avviso dei responsabili delle forze dell'ordine intervenuti nella riunione tecnica di coordinamento interforze del 10 novembre 2005.

La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra l'ente locale e la criminalità organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Pozzuoli (Napoli), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 20 dicembre 2005

*Il Ministro dell'interno: PISANU*

06A00283

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
23 dicembre 2005.

**Scioglimento del consiglio comunale di Terme Vigliatore e nomina della commissione straordinaria.**

## IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nel comune di Terme Vigliatore (Messina), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, sussistono forme di ingerenza della criminalità organizzata, rilevate dai competenti organi investigativi;

Constatato che tali ingerenze espongono l'amministrazione stessa a pressanti condizionamenti, compromettendo la libera determinazione degli organi ed il buon andamento della gestione comunale di Terme Vigliatore;

Rilevato, altresì, che la permeabilità dell'ente ai condizionamenti esterni della criminalità organizzata arreca grave pregiudizio allo stato della sicurezza pubblica e determina lo svilimento delle istituzioni e la perdita di prestigio e di credibilità degli organi istituzionali;

Ritenuto che, al fine di rimuovere la causa del grave inquinamento e deterioramento dell'amministrazione comunale, si rende necessario far luogo allo scioglimento degli organi ordinari del comune di Terme Vigliatore, per il ripristino dei principi democratici e di libertà collettiva;

Visto l'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Vista la proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 2005, alla quale è stato debitamente invitato il presidente della Regione siciliana;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Terme Vigliatore (Messina) è sciolto per la durata di diciotto mesi.

Art. 2.

La gestione del comune di Terme Vigliatore (Messina) è affidata alla commissione straordinaria composta da:

dott. Pietro Ucci, prefetto;

dott.ssa Rosamaria Monea, viceprefetto aggiunto;

dott.ssa Carmela Petrolo, direttore amministrativo contabile.

Art. 3.

La commissione straordinaria per la gestione dell'ente esercita, fino all'insediamento degli organi ordinari a

norma di legge, le attribuzioni spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco nonché ogni altro potere ed incarico connesso alle medesime cariche.

Dato a Roma, addì 23 dicembre 2005.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

PISANU, *Ministro dell'interno*

Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2006  
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 1, foglio n. 3

ALLEGATO

*Al Presidente della Repubblica*

Il comune di Terme Vigliatore (Messina), i cui organi elettivi sono stati rinnovati nelle consultazioni amministrative del 26 maggio 2002, presenta forme di ingerenze da parte della criminalità organizzata che compromettono l'imparzialità della gestione e pregiudicano il buon andamento dell'amministrazione ed il regolare funzionamento dei servizi.

Al fine di verificare possibili condizionamenti della criminalità organizzata nell'attività amministrativa dell'ente, il prefetto di Messina ha disposto, con provvedimento in data 15 marzo 2005, l'accesso presso il comune di Terme Vigliatore, ai sensi dell'art. 1, quarto comma, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.

Gli accertamenti svolti dalla commissione d'accesso, confluiti nella relazione commissariale conclusiva della procedura, cui si rinvia integralmente, nell'avvalorare l'ipotesi della sussistenza di fattori di inquinamento dell'azione amministrativa dell'ente locale a causa dell'influenza della criminalità organizzata fortemente radicata sul territorio, pongono in risalto come, nel tempo, l'uso distorto della cosa pubblica si sia concretizzato nel favorire soggetti collegati direttamente od indirettamente con gli ambienti malavitosi.

Dalle risultanze dell'accesso, esperito dalla commissione all'uopo incaricata, sono emerse sia una fitta rete di frequentazioni di alcuni amministratori e dipendenti con soggetti gravitanti nell'ambito della criminalità organizzata sia una gestione amministrativa fortemente caratterizzata da irregolarità, incongruenze ed anomalie, in materia di appalti pubblici, tutela del territorio, erogazione di contributi e nel settore edilizio.

Un primo filone di indagine ispettiva ha riguardato la tutela del territorio ed in particolare i bacini idrici ivi presenti. In merito, la commissione riferisce che l'ente locale ha consentito in un primo tempo che tali insediamenti, così come le connesse attività industriali, fossero realizzati in assenza dei presupposti e requisiti previsti dalla normativa vigente, e successivamente ha tollerato l'indiscriminato sfruttamento del territorio e lo scempio ambientale dei bacini idrici interessati.

In particolare, viene posto in rilievo che le attività industriali svolte nei torrenti sono state inizialmente condotte da una ditta il cui titolare, avendo a suo carico numerosi procedimenti penali per associazione per delinquere, reati contro il patrimonio, la pubblica amministrazione, nonché per inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità e violazioni di leggi urbanistiche, è stato interdetto dall'esercizio dell'attività estrattiva. A seguito di tale interdizione, lo stesso ha trasferito la gestione della società ad alcuni congiunti, ma di fatto risulta sempre presente sui cantieri di lavoro. La commissione indica, come sintomatica dei legami del citato pregiudicato con l'amministrazione comunale, che lo avrebbe favorito in modo diretto ed indiretto, la circostanza che il predetto è fratello dell'ex vice sindaco e zio dell'attuale presidente del consiglio comunale.

La vicenda, che risale nel tempo, non ha trovato ad oggi alcuna soluzione: gli impianti non sono stati demoliti, nonostante numerose ingiunzioni e sequestri, né si è provveduto all'adozione di misure che eliminassero l'oggettiva situazione di pericolo creata dagli impianti nei casi di piena del torrente.

Gli accertamenti condotti hanno posto in evidenza numerose violazioni delle norme poste a tutela dell'ambiente e della sicurezza sul luogo di lavoro, in ordine alle quali è stato incardinato un procedimento penale presso la competente procura della Repubblica nei confronti di un contitolare della predetta ditta, consucero del citato pregiudicato, mentre un'altra ditta, che ha un impianto di frantumazione e lavorazione inerti in zona sottoposta a vincolo paesaggistico ed ambientale, è stata posta sotto sequestro dalle Forze dell'ordine.

Appare, altresì, anomalo che l'ente che avrebbe dovuto vigilare sul rispetto, da parte della ditta, delle misure minime previste a salvaguardia del territorio, si sia attivato solo dopo l'intervento delle Forze dell'ordine, avendo consentito per lungo tempo che la stessa operasse in violazione delle normative vigenti.

Inoltre, i titolari dell'impresa, nel corso degli ultimi anni, si sono resi responsabili di numerose violazioni sia in materia ambientale che per reati contro il patrimonio.

Altra vicenda, sintomatica di un'irresponsabile gestione della cosa pubblica, quella relativa alla realizzazione di un'area per lo stoccaggio dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata su un terreno di proprietà di una società per azioni.

Dagli esiti dell'attività di polizia giudiziaria sono emersi irregolarità amministrative ed illeciti di natura penale, con riguardo all'iter procedurale di approvazione del progetto ed all'attività di sfruttamento dell'area, addebitati al comune in qualità di conduttore del terreno ed alla società, di cui era titolare il pregiudicato sopra menzionato, che aveva ottenuto un incarico per lo smontaggio di una linea ferroviaria insistente sull'area.

L'area in questione veniva sottoposta a sequestro nell'ambito di un procedimento penale instaurato nei confronti della stessa ditta, ritenuta responsabile di furto di materiale inerte, deturpamento e danneggiamento di area sottoposta a vincolo paesaggistico-ambientale, realizzazione di cava e di discarica abusive.

Relativamente alla rete fognaria, la commissione riferisce una serie di irregolarità riconducibili all'affidamento diretto dei lavori mediante ordinanze contingibili ed urgenti, pur non sussistendo il requisito dell'urgenza. Inoltre, vengono evidenziate irregolarità in ordine all'assegnazione di lavori straordinari e di manutenzione della predetta rete in favore di una ditta, il cui titolare risulta essere congiunto di un boss della malavita organizzata; detta assegnazione è stata disposta in violazione dei criteri di aggiudicazione stabiliti per il cottimo fiduciario. Alla medesima ditta sono stati, peraltro, successivamente assegnati, con ordinanze sindacali, lavori di somma urgenza che sarebbero dovuti rientrare nel precedente contratto generale.

Lo scempio paesaggistico-ambientale viene riscontrato anche nella vicenda della gestione di uno stabilimento agrumario. Le condotte illecite, risalenti nel tempo, oggetto di varie denunce, venivano rilevate dalle Forze dell'ordine, che, a conclusione delle indagini, nel decorso anno, eseguirono il sequestro dell'impianto di trasformazione agrumaria, a seguito dell'abusivo sversamento in mare delle acque reflue del processo di lavorazione, stante che il deflusso delle acque era stato autorizzato secondo l'itinerario della rete fognaria. Successivamente, a seguito del sopralluogo di un consulente tecnico che individuava degli accorgimenti tecnici relativi al corretto funzionamento del sistema di depurazione, l'autorità giudiziaria ha disposto il dissequestro dell'impianto. È, tuttavia, da rilevare che l'impianto ha ripreso a funzionare senza che l'ente locale abbia effettuato qualsivoglia controllo per appurare l'ottemperanza alle prescrizioni alle quali l'esercizio dell'impianto era stato subordinato.

La commissione ha proceduto ad esaminare le pratiche amministrative relative al settore delle sanatorie degli abusi edilizi ed in particolare quelle di cui si è occupato il responsabile dell'ufficio tecnico di un comune limitrofo, al quale l'ente aveva affidato l'incarico, in qualità di tecnico a scavalco, di responsabile del predetto settore.

Il predetto è ritenuto la *longa manus* dei sindaci che si sono succeduti nel tempo al vertice del comune di Terme Vigliatore, i quali per il suo tramite, nell'ambito dell'espletamento delle pratiche affidategli, si sono adoperati per una definizione delle medesime in favore degli interessati. Infatti, quasi tutti gli atti predisposti dal predetto presentano profili di illiceità.

È sintomatica la vicenda relativa all'installazione temporanea di una tensostruttura da utilizzarsi in caso di calamità per il servizio di protezione civile e per lo svolgimento di manifestazioni culturali. A fronte di disponibilità di un'area di proprietà comunale, l'installazione veniva autorizzata su un'area privata, carente del requisito di conformità urbanistica, in quanto ricadente in parte in zona agricola.

Il tecnico preposto al settore è stato sostituito successivamente dal citato tecnico a scavalco con l'evidente intento di portare a compimento l'operazione speculativa, avversata da parte dei consiglieri di minoranza che avevano fatto rilevare il danno economico di tale investimento, atteso il divieto posto dal proprietario del terreno di realizzare strutture stabili.

All'inerzia dell'amministrazione comunale fanno da contraltare le iniziative spregiudicate intraprese dalla stessa per condurre in porto rilevanti operazioni economiche come quella che ha riguardato la realizzazione della zona artigianale. La vicenda è stata connotata da maldestri tentativi messi in atto verosimilmente per avvantaggiare economicamente, con riferimento ai costi di espropriazione e di urbanizzazione dell'area interessata, i soggetti cointeressati all'operazione. Viene evidenziato che tra i soci del consorzio vi sono amministratori locali e soggetti collegati ad esponenti mafiosi.

Dall'esame degli atti esistenti presso l'ufficio tecnico lavori pubblici, la commissione ha accertato la mancata programmazione di un efficace sistema di smaltimento dei rifiuti, tanto che una discarica è stata sottoposta a sequestro nel febbraio 2002 e l'ente ha dovuto disporre il conferimento dei rifiuti in discariche di altri comuni.

La singolarità di tale gestione viene fatta risalire alla circostanza che i necessari interventi nel settore sono sempre stati effettuati ricorrendo ad ordinanze di somma urgenza, con cui il sindaco *pro-tempore* affidava i lavori a ditte private, talvolta non autorizzate allo svolgimento di tali attività.

Sintomatico di una gestione poco attenta alle necessità della collettività è il rilievo che gli amministratori non abbiano ritenuto opportuno indire regolare gara d'appalto per la gestione del servizio ed abbiano invece fatto ricorso all'istituto delle ordinanze di carattere contingibile ed urgente, come se non fosse prevedibile che la cittadinanza producesse rifiuti da smaltire.

Viene, altresì, evidenziato che gli amministratori di alcune ditte beneficiarie sono ritenuti vicini agli ambienti della criminalità organizzata locale.

Con riferimento al settore edilizio vengono poi messi in evidenza una serie di abusi commessi da soggetti ritenuti appartenenti alla criminalità organizzata, ovvero da loro familiari, nei cui riguardi è di fatto mancata un'azione di contrasto da parte dell'amministrazione. Da alcune delle vicende descritte emergono una serie di illecittà riconducibili sia alla realizzazione di manufatti in assenza di concessione edilizia, sia all'assenso dato per cambio di destinazione d'uso in carenza delle condizioni di legge; inoltre, viene evidenziata dall'organo ispettivo come sintomatica di favoritismo la circostanza che le opere abusive non sono state demolite, ovvero acquisite al patrimonio dell'ente.

L'alterata funzionalità amministrativa, secondo quanto riferito dalla commissione, è riscontrabile anche con riferimento all'erogazione dei contributi locativi e sussidi straordinari a nuclei familiari in difficoltà, settore che denota una linea di tendenza dell'amministrazione locale, che sembra corroborare l'ipotesi di sussistenza di condizionamento da parte della locale criminalità organizzata. In particolare, senza alcun controllo da parte del responsabile dell'ufficio amministrativo e dell'organo politico, venivano erogati contributi a soggetti stabilmente inseriti nella locale cosca criminale e non sempre in possesso dei requisiti richiesti dalla normativa di riferimento.

Nell'ambito dell'area contabile è stata riscontrata dalla commissione una situazione caotica per il mancato rispetto della normativa in materia di contabilità, nonché per le irregolarità delle iscrizioni e riscossioni dei canoni relativi all'erogazione del servizio idrico.

Il complesso degli elementi emersi dall'accesso manifesta che la capacità di penetrazione dell'attività criminosa ha favorito il consolidarsi di un sistema di connivenze e di interferenze di fattori esterni al quadro degli interessi locali, riconducibili alla criminalità organizzata, che, di fatto, priva la comunità delle fondamentali garanzie democratiche e crea precarie condizioni di funzionalità dell'ente.

Il delineato clima di grave condizionamento e degrado in cui versa il comune di Terme Vigliatore, la cui capacità volitiva risulta assoggettata alla influenza dei locali sodalizi criminali, l'inosservanza del principio di legalità nella gestione dell'ente e l'uso distorto delle pubbliche funzioni hanno compromesso le legittime aspettative della popolazione ad essere garantita nella fruizione dei diritti fondamentali, minando la fiducia dei cittadini nella legge e nelle istituzioni.

Pertanto, il prefetto di Messina, con relazione del 6 agosto 2005, che si intende integralmente richiamata, ha proposto l'applicazione della misura di rigore prevista dall'art. 143 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

La descritta condizione esige un intervento risolutore da parte dello Stato, mirato a rimuovere i legami tra l'ente locale e la criminalità organizzata che arrecano grave e perdurante pregiudizio per lo stato generale dell'ordine e della sicurezza pubblica.

Per le suesposte considerazioni si ritiene necessario provvedere, con urgenza, ad eliminare ogni ulteriore motivo di deterioramento e di inquinamento della vita amministrativa e democratica dell'ente, mediante provvedimenti incisivi a salvaguardia degli interessi della comunità locale.

La valutazione della situazione in concreto riscontrata, in relazione alla presenza ed all'estensione dell'influenza criminale, rende necessario che la durata della gestione commissariale sia determinata in diciotto mesi.

Ritenuto, per quanto esposto, che ricorrano le condizioni indicate nel citato art. 43 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che legittimano lo scioglimento del consiglio comunale di Terme Vigliatore (Messina), si formula rituale proposta per l'adozione della misura di rigore.

Roma, 20 dicembre 2005

*Il Ministro dell'interno: PISANU*

06A00284

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
27 dicembre 2005.

**Sostituzione di un componente della commissione straordinaria per la gestione dell'A.S.L. NA 4, in Pomigliano d'Arco.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il proprio decreto, in data 25 ottobre 2005, registrato alla Corte dei conti in data 31 ottobre 2005, con il quale, ai sensi degli articoli 143 e 146 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si è provveduto ad affidare l'amministrazione dell'azienda sanitaria locale NA 4, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), per la durata di diciotto mesi ad una commissione straordinaria composta dal dott. Giovanni Balsamo, dal dott. Furio Migliori e dalla dott.ssa Carmen Perrotta;

Considerato che il dott. Furio Migliori non può proseguire nell'incarico e che, pertanto, si rende necessario provvedere alla sua sostituzione;

Vista la proposta del Ministro dell'interno;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 dicembre 2005;

Decreta:

Il gen. D. Giovanni Napolitano è nominato componente della commissione straordinaria per la gestione della A.S.L. NA 4, con sede in Pomigliano d'Arco (Napoli), in sostituzione del dott. Furio Migliori.

Dato a Roma, addì 27 dicembre 2005

CIAMPI

*BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri*

*PISANU, Ministro dell'interno*

*Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2006  
Ministeri istituzionali - Interno, registro n. 1, foglio n. 6*

06A00285

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
29 dicembre 2005.

**Nomina del prof. Mario Draghi a Governatore della Banca d'Italia.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Considerato che il dott. Antonio Fazio ha rassegnato le dimissioni dalla carica di Governatore della Banca d'Italia;

Visto l'art. 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, recante disposizioni per la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari;

Acquisito il parere favorevole del Consiglio superiore della Banca d'Italia;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

Il prof. Mario Draghi è nominato Governatore della Banca d'Italia, per un periodo di sei anni.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 2005

CIAMPI

*BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri*

*Registrato alla Corte dei conti il 3 gennaio 2006  
Ministeri istituzionali - Presidenza del Consiglio dei Ministri,  
registro n. 1, foglio n. 1*

06A00121

**ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI 22 dicembre 2005.**

**Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio della provincia di Catania.** (Ordinanza n. 3483).

**IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI**

Visto l'art. 5, commi 3 e 4, della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 ottobre 2003, n. 3320, recante «Interventi urgenti per fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi il giorno 17 settembre 2003 nel territorio delle province di Siracusa e Catania»;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 5 marzo 2004, n. 3342, recante: «Disposizioni urgenti di protezione civile»;

Vista la nota del 30 settembre 2005, con la quale il prefetto di Catania - commissario delegato per gli interventi straordinari ed urgenti di cui alla citata ordinanza n. 3320/2003 e successive modifiche ed integrazioni rappresenta l'esigenza che, relativamente all'ambito territoriale di competenza, siano disciplinate le fasi realizzative delle opere e degli interventi finalizzati a conseguire il definitivo superamento del contesto critico determinato dagli eventi meteorologici del 17 settembre 2003;

Considerato che permane la diffusa situazione di crisi suscettibile di determinare pregiudizi alla collettività interessata, sicché occorre adottare ogni iniziativa utile finalizzata ad evitare ulteriori situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose;

Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ex art. 5, comma 3, della legge n. 225 del 1992, con cui disciplinare gli interventi necessari al definitivo rientro nell'ordinario;

Aquisita l'intesa della regione Siciliana con nota del 19 dicembre 2005;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il prefetto di Catania è confermato, fino al 31 dicembre 2006, commissario delegato per fronteggiare la situazione di criticità in atto nel territorio della medesima provincia, e di cui in premessa, al fine di assi-

curare continuità alle attività precedentemente poste in essere in regime straordinario. In particolare, il commissario delegato provvede, in regime ordinario, all'attuazione ed al completamento degli interventi e delle opere già programmate per il superamento dell'emergenza, sulla base di quanto disposto dall'ordinanza di protezione civile n. 3320/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2.

1. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato è autorizzato ad avvalersi del personale già operante presso la struttura commissariale, ricorrendone le condizioni di necessità e sulla base delle vigenti disposizioni in materia.

2. Per il più proficuo svolgimento delle attività di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato può avvalersi, altresì, della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali, anche territoriali, e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

Art. 3.

1. Il commissario delegato, per l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza provvede utilizzando le risorse già al medesimo assegnate.

2. Il commissario delegato è autorizzato, altresì, ad utilizzare la contabilità speciale aperta ai sensi dell'art. 8, comma 2, della citata ordinanza n. 3320/2003.

Art. 4.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza il commissario delegato, ove ne ricorrano i presupposti, provvede utilizzando le procedure d'emergenza previste dall'ordinamento vigente.

2. Il commissario delegato trasmette trimestralmente al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sullo stato di attuazione degli interventi nonché, al termine degli stessi, una relazione conclusiva corredata della rendicontazione delle spese sostenute.

Art. 5.

1. Il Dipartimento della protezione civile, è estraneo ad ogni altro rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

*Il Presidente:* BERLUSCONI

06A00280

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO  
DEI MINISTRI 22 dicembre 2005.

**Disposizioni di protezione civile dirette a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005.** (Ordinanza n. 3484).

IL PRESIDENTE  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2005, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della regione Campania nei giorni 4 e 5 marzo 2005;

Visto l'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311;

Visto il decreto-legge del 31 maggio 2005, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 152;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2005, n. 3464, recante: «Ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 203, della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;

Considerato che i predetti eventi alluvionali hanno provocato lo straripamento di corsi d'acqua, allagamenti, movimenti franosi e danni ad infrastrutture pubbliche ed a beni di proprietà pubblica e privata;

Considerato, altresì, che i summenzionati eventi calamitosi hanno interessato lo stesso territorio già colpito dagli eventi meteorici del 25, 26, 27, 28 e 29 dicembre 2004;

Considerato che la natura, l'intensità e l'estensione territoriale dell'evento calamitoso ha causato gravi difficoltà al tessuto economico e sociale delle zone interessate;

Ritenuto che il complesso delle attività poste in essere dalle amministrazioni interessate in un contesto di competenze ordinarie non consente di superare l'emergenza in atto;

Ravvisata, quindi, la necessità di provvedere all'espletamento delle iniziative necessarie al ritorno alle normali condizioni di vita mediante l'utilizzo di mezzi e poteri straordinari;

Viste le note del presidente della regione Campania rispettivamente del 30 dicembre 2004, 17 gennaio 2005, 19 maggio 2005 e 30 giugno 2005;

Acquisita l'intesa della regione Campania;

Su proposta del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Dispone:

Art. 1.

1. Il presidente della regione Campania ed il sindaco del comune di Napoli sono nominati commissari delegati per l'attuazione, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, degli interventi urgenti diretti alla rimozione delle situazioni di pericolo, nonché a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi calamitosi di cui in premessa.

2. Per l'espletamento delle iniziative finalizzate al superamento dell'emergenza, i commissari delegati possono avvalersi dell'opera di soggetti attuatori all'uopo nominati, cui affidare specifici settori di intervento sulla base di specifiche direttive ed indicazioni impartite dai medesimi commissari, nonché della collaborazione degli uffici regionali, degli enti locali anche territoriali e delle amministrazioni periferiche dello Stato.

3. I commissari delegati provvedono in particolare:

*a)* alla puntuale ricognizione, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza, dei comuni colpiti, nonché, entro i successivi quindici giorni, alla stima complessiva dei danni subiti dalle infrastrutture e dai beni pubblici e privati;

*b)* al ripristino, in condizioni di sicurezza e di ottimale fruibilità del territorio, delle infrastrutture pubbliche danneggiate, nonché alla realizzazione di adeguate misure di prevenzione dei rischi idrogeologici ed idraulici;

*c)* all'erogazione di contributi per la riparazione e la ricostruzione di strutture destinate ad attività produttive e per favorire il ritorno alle normali condizioni di vita delle popolazioni mediante l'erogazione di provvidenze per il ristoro dei danni ai beni mobili registrati ed ai beni immobili, secondo voci di contribuzione, criteri di priorità e modalità attuative che saranno fissate dai commissari delegati medesimi con propri provvedimenti e che potranno costituire anticipazioni su future provvidenze.

Art. 2.

1. Per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, i commissari delegati, ove non sia possibile l'utilizzazione delle strutture pubbliche, possono affidare la progettazione anche a liberi professionisti, avvalendosi, ove occorrenti, delle deroghe di cui all'art. 3.

2. I commissari delegati, anche con l'ausilio dei soggetti attuatori, per gli interventi di competenza, provvedono all'approvazione dei progetti, ricorrendo, ove necessario, alla Conferenza di servizi da indire entro sette giorni dalla acquisizione della disponibilità dei progetti. Qualora alla Conferenza di servizi il rappresentante di un'amministrazione invitata sia risultato assente, o, comunque, non dotato di adeguato potere di rappresentanza, la Conferenza delibera prescindendo dalla sua presenza e dalla adeguatezza dei poteri

di rappresentanza dei soggetti intervenuti. Il dissenso manifestato in sede di Conferenza di servizi deve essere motivato e recare, a pena di inammissibilità, le specifiche indicazioni progettuali necessarie al fine dell'assenso. In caso di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute dei cittadini, la determinazione è subordinata, in deroga all'art. 14-*quater*, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come sostituito dall'art. 11 della legge 11 febbraio 2005, n. 15, all'assenso del Ministro competente, che si esprime entro sette giorni dalla richiesta.

3. I pareri, e nulla-osta relativi agli interventi, che si dovessero rendere necessari, anche successivamente alla Conferenza di servizi di cui al comma precedente, in deroga all'art. 17, comma 24, della legge 15 maggio 1997, n. 127, devono essere resi dalle amministrazioni competenti entro sette giorni dalla richiesta e, qualora entro tale termine non siano resi, si intendono inderogabilmente acquisiti con esito positivo.

4. I commissari delegati provvedono, per le occupazioni di urgenza e per le eventuali espropriazioni delle aree occorrenti per l'esecuzione delle opere e degli interventi di cui alla presente ordinanza, una volta emesso il decreto di occupazione d'urgenza, prescindendo da ogni altro adempimento, alla redazione dello stato di consistenza e del verbale di immissione in possesso dei suoli anche con la sola presenza di due testimoni.

5. L'approvazione da parte dei commissari delegati dei progetti definitivi o esecutivi costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti, approvazione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere.

#### Art. 3.

1. Per il compimento delle iniziative previste dalla presente ordinanza i commissari delegati, sono autorizzati, ove ritenuto indispensabile e sulla base di specifica motivazione, a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004, alle seguenti disposizioni normative:

legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, articoli 4, comma 17 e 6, comma 5, articoli 9, 10, comma 1-*quater*, articoli 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34, nonché le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554 per le parti strettamente collegate e, comunque, nel rispetto dell'art. 7, lettera c), della direttiva comunitaria n. 93/37, e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle sindacate norme;

legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni articoli 7, 8, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 16 e 17;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, articoli 3, 5 e 6, comma 2, articoli 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19, 20 e 36;

regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119;

decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 6, 7, 8, 9, 22, 23 e 24 e, comunque, nel rispetto dell'art. 11 della direttiva comunitaria n. 92/50;

decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16, 17 e, comunque, nel rispetto dell'art. 6 della direttiva comunitaria n. 93/36;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 16, 17, comma 2, 18 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 494, art. 10, comma 2.

#### Art. 4.

1. Al fine di assicurare il rispetto dei termini di scadenza dello stato d'emergenza i commissari delegati predispongono entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i cronoprogrammi delle attività da porre in essere, articolati in relazione alle diverse tipologie d'azione e cadenzati per trimestri successivi. Entro trenta giorni dalla scadenza di ciascun trimestre, i commissari delegati comunicano al Dipartimento della protezione civile lo stato di avanzamento dei programmi, evidenziando e motivando gli eventuali scostamenti e indicando le misure che si intendono adottare per ricondurre la realizzazione degli interventi ai tempi stabiliti dai cronoprogrammi.

2. In relazione alle esigenze derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, il capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri istituisce un comitato per il rientro nell'ordinario, con il compito di esaminare e valutare i documenti di cui al comma 1 e di proporre le iniziative ritenute utili per il conseguimento degli obiettivi ivi indicati.

3. La composizione e l'organizzazione del comitato di cui al comma 2, sono stabilite dal capo del Dipartimento della protezione civile, utilizzando anche personale in servizio presso il Dipartimento stesso.

4. Il presidente della regione Campania - commissario delegato provvede altresì alla liquidazione delle spese sostenute e debitamente documentate dal prefetto di Salerno nella fase di prima emergenza, nonché ad effettuare i rimborsi dovuti alle organizzazioni di volontariato, debitamente autorizzate dal Dipartimento della protezione civile, impiegate in occasione



degli eventi in premessa, nonché al rimborso degli oneri sostenuti dai datori di lavoro dei volontari. Il rimborso è effettuato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194, sulla base di un riscontro delle spese effettivamente sostenute.

5. Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo della protezione civile.

#### Art. 5.

1. Per la realizzazione degli interventi disposti ai sensi della presente ordinanza, fatta eccezione per quelli di cui all'art. 4, si provvede con le risorse finanziarie appositamente stanziato dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3464 del 29 settembre 2005.

2. La regione Campania è autorizzata a trasferire ai commissari delegati risorse finanziarie a carico del proprio bilancio, anche a titolo di anticipazione rispetto all'importo di cui al comma 1, in deroga agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 28 marzo 2000, n. 76, ed alle relative disposizioni normative regionali.

3. Le amministrazioni statali e gli enti pubblici sono autorizzati a trasferire ai commissari delegati eventuali risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale.

4. Le risorse finanziarie di cui al presente articolo sono trasferite su apposite contabilità speciali all'uopo istituite, intestate rispettivamente al presidente della regione Campania ed al sindaco di Napoli - commissari delegati con le modalità previste dall'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

#### Art. 6.

1. Il Dipartimento della protezione civile rimane estraneo ad ogni rapporto contrattuale posto in essere in applicazione della presente ordinanza.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 dicembre 2005

*Il Presidente:* BERLUSCONI

06A00279

## DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

### MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 17 novembre 2005.

**Aggiornamento dell'elenco degli incarichi per i quali è attribuita la medaglia militare al merito di lungo comando, allegato al decreto 8 maggio 1997.**

#### IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 616, che prevede che con decreto ministeriale siano adottate le istruzioni relative alla concessione della medaglia militare al merito di lungo comando;

Visti il regio decreto 13 maggio 1935, n. 908, il regio decreto 10 ottobre 1935, n. 1919, il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1953, n. 331, ed il decreto del Presidente della Repubblica 17 ottobre 1996, n. 616, che disciplinano la concessione della medaglia militare al merito di lungo comando agli ufficiali ed ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare;

Visto il decreto del Ministro della difesa 8 maggio 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 141 del 19 giugno 1997, recante le istruzioni relative alla concessione della medaglia militare al merito di lungo comando, ed in particolare l'allegato elenco degli incarichi per i quali è attribuita la medaglia;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, concernente «Attribuzioni del Ministero della difesa, ristrutturazione dei vertici delle Forze armate e dell'Amministrazione della difesa»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2001, n. 241, recante «Regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa»;

Considerata la necessità di aggiornarne l'elenco degli incarichi per i quali è attribuita la medaglia militare al merito di lungo comando, con quelli che nell'ambito degli uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa, se ricoperti da militari, comportano funzioni superiori o comunque equivalenti a taluni degli incarichi contemplati dal decreto 8 maggio 1997;

Sulla proposta del Segretario generale della difesa;

Decreta:

1. L'elenco degli incarichi per i quali è attribuita la medaglia militare al merito di lungo comando, allegato al decreto del Ministro della difesa 8 maggio 1997, è integrato nel seguente modo:

#### «INCARICHI INTERFORZE

Uffici di diretta collaborazione del Ministro della difesa:

1) capo di gabinetto;

2) capo dell'ufficio legislativo, se militare in servizio permanente;

3) capo dell'ufficio per la politica militare, se militare in servizio permanente;

4) presidente del servizio di controllo interno, se militare in servizio permanente.».

Roma, 17 novembre 2005

*Il Ministro:* MARTINO

06A00298

## MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 9 gennaio 2006.

**Determinazione per l'anno 2003 del tasso di rendimento che la CONSAP S.p.a. deve riconoscere alle imprese cedenti a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, ai sensi dell'articolo 3, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.**

### IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, recante norme per l'esecuzione del regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza assicurativa e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1992, n. 359, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 febbraio 1994, con il quale è stato approvato il disciplinare della concessione della gestione delle cessioni legali alla Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a.;

Visto il decreto-legge 23 maggio 1994, n. 301, convertito, con modificazioni, nella legge 23 giugno 1994, n. 403, concernente l'accelerazione della procedura di dismissione della partecipazione del Ministero del tesoro nell'Istituto nazionale delle assicurazioni - I.N.A. S.p.a. e disposizioni urgenti sulla estinzione dell'obbligo di cessione di quota da parte dei rischi delle imprese che esercitano l'assicurazione vita;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 174, concernente l'attuazione della direttiva 92/96/CEE in materia di assicurazione diretta sulla vita;

Visto il decreto legislativo 13 ottobre 1998, n. 373, recante la razionalizzazione delle norme concernenti l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo;

Visto l'art. 3, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, il quale prevede che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero delle attività produttive, di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ora Ministero dell'economia e delle finanze, fissa annualmente, a partire dal 1° gennaio 1994, il tasso annuo di rendimento, da riconoscere alle imprese cedenti, a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, tenuto conto del rendimento medio degli investimenti finanziari al netto delle ordinarie spese di gestione;

Visto il decreto ministeriale in data 20 febbraio 2004 con il quale sono stati determinati i tassi annui di rendimento per l'anno 2002;

Vista la lettera della CONSAP S.p.a. in data 11 gennaio 2005 relativa alla trasmissione di uno studio appositamente effettuato sull'argomento e relativo all'anno 2003;

Vista la lettera in data 3 gennaio 2005 con la quale l'Istituto «Guglielmo Tagliacarne» ha comunicato il rendimento potenziale medio lordo annuo degli investimenti immobiliari in termini percentuali per l'anno 2003;

Vista la nota n. 1704407583 in data 1° dicembre 2004, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha fornito elementi in ordine ai tassi di rendimento degli investimenti finanziari delle imprese di assicurazione, per l'anno 2003, al netto delle ordinarie spese di gestione e tenuto conto della composizione percentuale degli investimenti stessi;

Tenuto conto che, nel previgente sistema a regime di cessioni legali, le restituzioni alle imprese si bilanciavano con gli ulteriori versamenti effettuati, allo stesso titolo, da parte delle imprese, generando così flussi di rendimento mobiliari;

Considerato che la situazione attuale è invece caratterizzata esclusivamente dall'obbligo di far fronte, a scadenza, alle quote cedute, essendo venuti meno i precedenti flussi finanziari in entrata;

Rilevata la particolare composizione patrimoniale della CONSAP S.p.a., nella quale l'incidenza degli investimenti immobiliari è notevolmente maggiore rispetto a quella delle imprese di assicurazione;

Decreta:

Art. 1.

Il tasso di rendimento che la Concessionaria servizi assicurativi pubblici - CONSAP S.p.a., deve riconoscere alle imprese cedenti a fronte di tutte le obbligazioni derivanti dalle cessate cessioni legali, ai sensi dell'art. 3, comma 110, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è determinato per l'anno 2003 nella misura del 2,6%.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 gennaio 2006

*Il Ministro  
delle attività produttive*  
SCAJOLA

*Il Ministro dell'economia  
e delle finanze*  
TREMONTI

06A00297

## DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

### AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

DELIBERAZIONE 21 dicembre 2005.

**Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento.** (Deliberazione n. 506/05/CONS).

### L'AUTORITÀ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Nella sua riunione di consiglio del 20 dicembre 2005, ed in particolare nella prosecuzione del 21 dicembre 2005;

Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, istitutiva dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed, in particolare, l'art. 1, comma 9, che definisce i regolamenti da adottare entro novanta giorni dall'insediamento dell'Autorità stessa;

Vista la propria delibera n. 17/98 del 16 giugno 1998 con la quale sono stati approvati i regolamenti concernenti l'organizzazione ed il funzionamento, la gestione amministrativa e la contabilità, il trattamento giuridico ed economico del personale dell'Autorità, e successive modifiche ed integrazioni, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1998, n. 169;

Vista la propria delibera n. 316/02/CONS del 9 ottobre 2002 con la quale è stato adottato il nuovo regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 259 del 5 novembre 2002, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera di indirizzo n. 460/05/CONS del 29 novembre 2005 recante l'adozione della nuova organizzazione dell'Autorità;

Ritenuto di adottare le conseguenti modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità;

Udita la relazione del presidente;

Delibera:

Art. 1.

*Modifiche ed integrazioni al regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità*

1. Dopo l'art. 4 è inserito il seguente art. 4-bis:

«Art. 4-bis (*Funzioni del Gabinetto dell'Autorità*). —  
1. Il capo di Gabinetto, nominato ai sensi dell'art. 4, comma 1, opera avvalendosi dell'Ufficio di gabinetto e svolge compiti di supporto al presidente per le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. In particolare, il Gabinetto:

a) sovrintende alle funzioni del cerimoniale, secondo le direttive del presidente e le funzioni di rappresentanza istituzionale;

b) cura, d'intesa con il segretario generale, la preparazione delle riunioni degli organi collegiali dell'Autorità, partecipando alle stesse su invito del presidente, e fornisce la necessaria assistenza per il loro svolgimento, anche nel caso di audizioni pubbliche;

c) cura l'organizzazione e la pubblicazione della relazione annuale, nonché la pubblicazione del bollettino ufficiale;

d) assiste il Consiglio nazionale degli utenti, la commissione di garanzia, il comitato etico e il servizio del controllo interno.»

2. All'art. 8, comma 1, dopo la parola «struttura» sono inserite le parole «anche assumendo, in base ad una espressa decisione del consiglio, la responsabilità o il diretto coordinamento di singole istruttorie».

3. All'art. 8, comma 2, lettera c), dopo la parola «istruttori» sono inserite le parole «e sovrintende al loro regolare svolgimento».

4. All'art. 8, comma 2, la lettera *f*) è sostituita come segue:

«*f*) assicura la pubblicità delle deliberazioni dell'Autorità;»

5. All'art. 8, comma 2, le lettere *h*) e *i*) sono sostituite come segue:

«*h*) cura il coordinamento delle attività operative dei Comitati regionali per le comunicazioni ed il monitoraggio delle funzioni ai medesimi delegate;

*i*) cura le attività comunitarie e internazionali;».

6. All'art. 8, comma 2, dopo la lettera *i*) sono inserite le seguenti lettere:

«*i-bis*) cura la comunicazione esterna;

*i-ter*) gestisce i sistemi informativi e il protocollo informatico e cura la progettazione e l'aggiornamento del sito web;

*i-quater*) sovrintende all'utilizzo delle autovetture di servizio.».

10. All'art. 8 le disposizioni di cui al comma 4 sono abrogate.

11. All'art. 8 dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti commi:

«3-*bis*. Il Segretario generale è coadiuvato da un Vice-Segretario generale.»

3-*ter*. Il vice-segretario svolge funzioni vicarie sulla base di specifica delega del Segretario generale, in particolare per il coordinamento delle attività, dei procedimenti e delle modalità organizzative tra le Direzioni e tra i Servizi di cui all'art. 12, commi 3 e 4.

3-*quater*. Il vice-segretario generale è nominato, su proposta del Segretario generale, dal Consiglio per una durata non superiore a un biennio, rinnovabile con cadenza biennale. L'incarico è revocabile per gravi motivi.»

12. L'art. 9 è abrogato.

13. L'art. 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Organizzazione generale dell'Autorità*). — 1. La struttura organizzativa dell'Autorità è costituita dal Segretariato generale e da unità organizzative di primo, di secondo e di terzo livello.

2. L'organizzazione di primo livello dell'Autorità è articolata in direzioni e in servizi.

3. Le Direzioni sono le seguenti:

*a*) Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica;

*b*) Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

*c*) Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti;

*d*) Direzione tutela dei consumatori;

*e*) Direzione studi, ricerca e formazione.

4. I Servizi sono i seguenti:

*a*) Servizio giuridico;

*b*) Servizio ispettivo e registro;

*c*) Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;

*d*) Servizio amministrazione e personale.

5. L'organizzazione di secondo livello è articolata in uffici.

6. Nell'ambito di ciascuna unità organizzativa di primo o di secondo livello possono essere previste articolazioni di terzo livello relative ad aree di attività.

7. Al fine di assicurare la funzionalità ed il coordinamento delle attività delle sedi dell'Autorità può essere individuata la funzione di responsabile della sede di Napoli.

8. L'articolazione del Segretariato generale, delle Direzioni e dei Servizi in unità organizzative di secondo e di terzo livello è basata su criteri di efficienza, flessibilità e razionale divisione del lavoro ed è definita con deliberazione del Consiglio, su proposta del Segretario generale, d'intesa con i Direttori competenti.».

14. All'art. 13, comma 1, lettera *a*), dopo la parola «giuridica» sono inserite le parole «sull'intero sistema delle comunicazioni».

15. All'art. 13, comma 1, lettera *d*), dopo la parola «pregiudiziale» sono inserite le seguenti parole «e cura i relativi rapporti».

16. All'art. 13, comma 1, dopo la lettera *e*), è inserita la seguente lettera:

«*e-bis*) fornisce indirizzo e specifica assistenza giuridica per le attività relative al contenzioso tra operatori e tra operatori ed utenti.».

17. All'art. 14 il comma 1 è sostituito dal seguente:

«Al Servizio amministrazione e personale sono attribuite competenze in materia di:

*a*) affari generali;

*b*) gestione delle risorse;

*c*) formazione del personale;

*d*) organizzazione del lavoro, in attuazione delle norme regolamentari.».

18. All'art. 14, comma 2, lettera *a*), dopo la parola «predisporre» sono inserite le parole «d'intesa con il Segretario generale».

19. Dopo l'art. 14 sono inseriti i seguenti articoli:

«Art. 14-*bis* (*Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica*). — 1. La Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica svolge attività preparatorie ed istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie relative alle competenze attribuite all'Autorità in materia di:

*a*) servizi all'ingrosso relativi all'interconnessione e all'accesso in materia di reti di comunicazione elettronica;

*b*) servizi al dettaglio di telefonia e dati a banda stretta e larga;

*c*) numerazione;

*d*) piani e procedure di assegnazione delle frequenze.

Art. 14-ter (Direzione contenuti audiovisivi e multimediali). — 1. La Direzione contenuti audiovisivi e multimediali svolge attività preparatorie ed istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie relative alle competenze attribuite all'Autorità in materia di:

a) disciplina autorizzatoria e regolamentare relativa all'accesso ai contenuti ed alle piattaforme multimediali;

b) tutela del pluralismo e della concorrenza nei media, ed in particolare le funzioni istruttorie di cui al Titolo VI del testo unico della radiotelevisione;

c) indici d'ascolto e sondaggi;

d) tutela dei minori;

e) pubblicità, ivi compresa la pubblicità istituzionale;

f) quote europee, produttori indipendenti secondo la disciplina comunitaria e nazionale vigente;

g) editoria;

h) verifica del rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica;

i) diritto d'autore;

j) servizio pubblico radiotelevisivo.

Art. 14-quater (Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti). — 1. La Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti svolge attività preparatorie, istruttorie e sanzionatorie relative alle competenze attribuite all'Autorità in materia di:

a) analisi dei mercati delle reti di comunicazione elettronica identificando, d'intesa con la Direzione competente, gli eventuali obblighi regolamentari;

b) valutazione economica del Sistema integrato delle comunicazioni ed identificazione dei singoli mercati che lo compongono;

c) pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 11 della legge n. 249/1997;

d) tecniche di contabilità dei costi;

e) supporto alle direzioni competenti nelle verifiche contabili;

f) sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi di comunicazione.

Art. 14-quinquies (Direzione tutela dei consumatori). — 1. La Direzione tutela dei consumatori svolge le attività preparatorie ed istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie relative alle competenze attribuite all'Autorità in materia di:

a) servizio universale;

b) trasparenza dei prezzi e condizioni di offerta;

c) carte dei servizi;

d) servizi di informazione abbonati;

e) gestione delle denunce e segnalazioni degli utenti;

f) rapporti con le associazioni dei consumatori;

g) pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole;

h) gestisce il contenzioso gestori-utenti;

i) cura le relazioni con il pubblico.

Art. 14-sexies (Direzione studi, ricerca e formazione). — 1. La Direzione studi, ricerca e formazione:

a) gestisce l'osservatorio sulle materie di competenza dell'Autorità;

b) promuove l'acquisizione e la realizzazione di ricerche e di studi;

c) gestisce la biblioteca scientifica, prevedendo le modalità di accesso da parte degli utenti interni ed esterni;

d) cura la divulgazione e le pubblicazioni scientifiche sulle materie di interesse dell'Autorità;

e) redige un notiziario mensile sulle attività dell'Autorità e cura i contenuti scientifici del sito web;

f) organizza, d'intesa con il Servizio amministrazione e personale, l'attività di formazione e stages;

g) promuove convenzioni ed accordi di collaborazione con università e centri di ricerca di primaria importanza e ne cura i relativi rapporti;

h) fornisce supporto specialistico su richiesta delle altre Direzioni e dei servizi.

Art. 14-septies (Servizio ispettivo e registro). — 1. Al Servizio ispettivo e registro sono attribuite le competenze in materia di:

a) pianificazione delle attività ispettive e di vigilanza a supporto delle attività delle direzioni e supporto, su richiesta dell'unità organizzativa competente, all'attività relativa a specifiche segnalazioni e denunce;

b) tenuta del Registro degli operatori;

c) rapporti con gli organi della Polizia di Stato e della Guardia di finanza;

d) attività di registrazione, archiviazione e classificazione delle immagini ai fini del monitoraggio delle trasmissioni televisive.

Art. 14-octies (Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse). — 1. Al Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse sono attribuite competenze regolamentari, di vigilanza e sanzionatorie in materia di:

a) propaganda, pubblicità e informazione politica;

b) osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emanazione delle norme di attuazione;

c) risoluzione dei conflitti di interesse.».

20. Gli articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 sono abrogati.

21. All'art. 27 è soppresso il periodo «Nella prima applicazione la verifica ha luogo alla scadenza di un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.».

22. L'art. 34-*bis* è abrogato.

#### Art. 2.

##### *Disposizioni finali*

1. La verifica periodica della struttura dell'Autorità in prima applicazione ha luogo dopo sei mesi dall'entrata in vigore delle modifiche di cui alla presente delibera.

2. Le procedure di cui all'art. 34-*bis* sono recepite in apposita deliberazione da emanarsi entro il 1° febbraio 2006.

3. Le disposizioni di cui alla presente delibera sono riportate in un testo coordinato del regolamento di organizzazione e funzionamento dell'Autorità, redatto apportando le modifiche necessarie per la coerenza tra le parti rimaste e quelle innovate.

La presente delibera è pubblicata, unitamente al testo coordinato del regolamento di organizzazione e funzionamento, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sul sito web e nel Bollettino ufficiale dell'Autorità ed entra in vigore il 1° febbraio 2006.

Napoli, 21 dicembre 2005

*Il Presidente:* CALABRÒ

*p. il segretario generale:* PERRUCCI

#### ALLEGATO

#### MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E DI FUNZIONAMENTO — DELIBERA N. 506/05/CONS —: TESTO COORDINATO

##### REGOLAMENTO DI ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITÀ

#### Art. 1.

##### *Definizioni*

1. Nel presente regolamento:

l'espressione «legge n. 481/1995» indica la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante «Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità, Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità»;

l'espressione «legge n. 249/1997» indica la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;

l'espressione «Autorità» indica l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

l'espressione «Presidente» indica il Presidente dell'Autorità;

l'espressione «Commissario» indica gli altri componenti dell'Autorità;

l'espressione «Organi collegiali dell'Autorità» indica la Commissione per le infrastrutture e le reti, la Commissione per i servizi e i prodotti e il Consiglio;

l'espressione «Consiglio» indica il Consiglio dell'Autorità.

#### TITOLO I

#### L'AUTORITÀ

#### Art. 2.

##### *Assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione dei componenti*

1. Nella prima riunione del Consiglio, i Componenti dichiarano formalmente, sotto la propria responsabilità, di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/1995. Ove ricorrano situazioni di incompatibilità, il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale egli deve esercitare l'opzione.

2. Ove il Presidente o un Commissario incorra in una delle cause di incompatibilità di cui all'art. 2, comma 8, della legge n. 481/1995, il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale egli può esercitare l'opzione. Trascorso tale termine, ove non sia cessata la causa d'incompatibilità ovvero l'interessato non abbia presentato le proprie dimissioni, il Presidente, o chi ne fa le veci, riferisce al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle comunicazioni, ove l'incompatibilità riguarda il Presidente, ovvero ai Presidenti della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, ove l'incompatibilità riguarda un Commissario, per i provvedimenti di competenza.

3. Alle riunioni nelle quali si adottano le deliberazioni di cui al comma 2 non partecipa l'interessato.

4. Le dimissioni sono presentate all'Autorità, la quale può sentire l'interessato e formulare osservazioni. Il Presidente, o chi ne fa le veci, informa il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Ministro delle comunicazioni, qualora si tratti del Presidente, ovvero i Presidenti della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica, qualora si tratti di un Commissario, per i provvedimenti di rispettiva competenza. Le dimissioni hanno effetto dalla data della loro accettazione e, in ogni caso, decorsi quindici giorni dalla data della loro presentazione.

5. In caso di cessazione del Presidente o di un Commissario dalla carica per cause diverse da quelle di cui ai precedenti commi del presente articolo, il Presidente, o chi ne fa le veci, ne dà notizia, rispettivamente al Presidente del Consiglio dei Ministri e al Ministro delle comunicazioni ovvero ai Presidenti della Camera dei deputati o del Senato della Repubblica ai fini della sostituzione.

#### Art. 3.

##### *Il Presidente*

1. Il Presidente rappresenta l'Autorità; convoca le riunioni degli Organi collegiali, stabilendo l'ordine del giorno e ne dirige i lavori; vigila sull'attuazione delle deliberazioni.

2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente le sue funzioni sono assunte temporaneamente, per questioni urgenti e indifferibili, dal Commissario il quale all'interno, rispettivamente del Consiglio, della Commissione per le infrastrutture e le reti, della Commissione per i servizi e i prodotti - abbia la maggiore anzianità per elezione o, in caso di pari anzianità, sia il più anziano di età.

3. In casi straordinari di necessità e di urgenza il Presidente può adottare provvedimenti riferendone all'Organo collegiale competente per la ratifica nella prima riunione utile.

#### Art. 4.

##### *Organizzazione interna*

1. Il Gabinetto dell'Autorità è costituito dal Capo di Gabinetto, da tre assistenti e da tre addetti di segreteria, nominati dal Presidente previa informativa al Consiglio nell'ambito delle categorie indicate dal comma 2.

2. A ciascun Commissario sono assegnati due assistenti e due addetti di segreteria. Ciascun Commissario ne definisce le funzioni. Gli assistenti e gli addetti di segreteria sono scelti, di norma, tra i dipendenti dell'Autorità, ovvero tra il personale di cui l'Autorità può

avvalersi ai sensi dell'art. 1, commi 18 e 19, della legge n. 249/1997, secondo i limiti e le modalità previste dal regolamento concernente il trattamento giuridico ed economico.

3. Gli incarichi di cui al comma 2 sono conferiti, con delibera del Consiglio, su designazione del Commissario interessato.

#### Art. 5.

##### *Funzioni del Gabinetto dell'Autorità*

1. Il Capo di Gabinetto, nominato ai sensi dell'art. 4, comma 1, opera avvalendosi dell'Ufficio di Gabinetto e svolge compiti di supporto al Presidente per le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. In particolare, il Gabinetto:

a) sovrintende alle funzioni del cerimoniale, secondo le direttive del Presidente e alle funzioni di rappresentanza istituzionale;

b) cura, d'intesa con il Segretario generale, la preparazione delle riunioni degli Organi collegiali dell'Autorità, partecipando alle stesse su invito del Presidente, e fornisce la necessaria assistenza per il loro svolgimento, anche nel caso di audizioni pubbliche;

c) cura l'organizzazione e la pubblicazione della Relazione annuale, nonché la pubblicazione del Bollettino ufficiale;

d) assiste il Consiglio nazionale degli utenti, la Commissione di garanzia, il Comitato etico e il Servizio del controllo interno.

#### Art. 6.

##### *Convocazione e ordine del giorno*

1. Gli Organi collegiali dell'Autorità si riuniscono nella propria sede in Napoli. È ammessa, mediante apposito atto di convocazione, l'indicazione di altra sede di riunione.

2. Le riunioni degli Organi collegiali sono convocate dal Presidente. Degli argomenti oggetto della riunione viene data comunicazione attraverso l'ordine del giorno formulato dal Presidente, anche sulla base di eventuali indicazioni dei Commissari, e diramato, salvo casi straordinari di necessità e di urgenza, non oltre il terzo giorno che precede la riunione stessa. Su richiesta di almeno un terzo dei Componenti di ciascun Organo collegiale un argomento è iscritto all'ordine del giorno e la riunione è convocata dal Presidente senza indugio.

3. La documentazione relativa agli argomenti posti all'ordine del giorno viene trasmessa ai Commissari contestualmente all'ordine del giorno. Eventuali integrazioni della predetta documentazione devono comunque essere trasmesse ai Commissari non oltre il giorno che precede la riunione.

4. Per motivi di urgenza l'ordine del giorno può essere integrato dal Collegio all'unanimità dei presenti all'inizio di ciascuna seduta.

#### Art. 7.

##### *Uffici dell'Autorità*

1. L'Autorità può stabilire propri uffici a Roma e presso sedi dell'Unione europea.

#### Art. 8.

##### *Riunioni dell'Autorità*

1. Per la validità delle riunioni di ciascun Organo collegiale dell'Autorità è necessaria la presenza della maggioranza dei Componenti.

2. I Commissari che non possono partecipare alla riunione ne informano tempestivamente il Presidente.

3. Salvo che non sia altrimenti disposto di volta in volta da ciascun Organo collegiale dell'Autorità, il Segretario generale alle relative riunioni, alle quali presenza, altresì, il direttore del Servizio giuridico.

#### Art. 9.

##### *Segretariato generale*

1. Il Segretariato generale è diretto dal Segretario generale il quale risponde al Consiglio sul complessivo funzionamento della struttura, anche assumendo, in base ad una espressa decisione del Consiglio, la responsabilità o il diretto coordinamento di singole istruttorie, assicura il coordinamento dell'azione amministrativa e vigila sulla efficienza e il rendimento delle Direzioni e dei Servizi dell'Autorità.

2. Il Segretariato generale esercita, in particolare, le seguenti funzioni:

a) verifica la completezza formale degli atti, dei documenti, e delle proposte, formulate dalle unità organizzative, da sottoporre agli Organi dell'Autorità nonché la corrispondenza di queste ultime agli indirizzi da essa adottati;

b) sovrintende all'attuazione delle deliberazioni dell'Autorità, anche ai fini della puntuale informazione agli Organi collegiali;

c) cura la pianificazione dei procedimenti istruttori e sovrintende al loro regolare svolgimento, in conformità alle priorità e agli indirizzi stabiliti dagli Organi collegiali, ne effettua il costante monitoraggio ed informa periodicamente gli Organi collegiali sullo stato di avanzamento dei procedimenti;

d) propone al Consiglio, per l'approvazione, il piano delle risorse umane e finanziarie ed i bilanci annuali;

e) cura la trasmissione degli affari e delle deliberazioni degli Organi collegiali alle strutture competenti;

f) assicura la pubblicità delle deliberazioni dell'Autorità;

g) cura la redazione del processo verbale delle sedute degli Organi collegiali;

h) cura il coordinamento delle attività operative dei Comitati regionali per le comunicazioni ed il monitoraggio delle funzioni ai medesimi delegate;

i) cura le attività comunitarie e internazionali;

l) cura la comunicazione esterna;

m) gestisce i sistemi informativi e il protocollo informatico e cura la progettazione e l'aggiornamento del sito web;

n) sovrintende all'utilizzo delle autovetture di servizio.

3. L'incarico di Segretario generale è attribuito dal Consiglio, su proposta del Presidente, a dirigenti dell'Autorità che abbiano già ricoperto incarichi di direzione di strutture di primo livello ovvero a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale scelti tra i magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, dirigenti della prima fascia dei ruoli delle amministrazioni dello Stato e professori universitari. L'incarico ha una durata non superiore al biennio ed è rinnovabile, con cadenza biennale. L'incarico è revocabile per gravi motivi.

4. Il Segretario generale è coadiuvato da un Vice-Segretario generale.

5. Il Vice-Segretario generale svolge funzioni vicarie sulla base di specifica delega del Segretario generale, in particolare per il coordinamento delle attività, dei procedimenti e delle modalità organizzative tra le Direzioni e tra i Servizi di cui all'art. 12, commi 3 e 4.

6. Il Vice-Segretario generale è nominato, su proposta del Segretario generale, dal Consiglio per una durata non superiore a un biennio, rinnovabile con cadenza biennale. L'incarico è revocabile per gravi motivi.

#### Art. 10.

##### *Deliberazioni dell'Autorità*

1. Le deliberazioni dell'Autorità sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti e possono essere dichiarate immediatamente esecutive, con il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

2. Il voto è sempre palese; in casi eccezionali e motivati l'Organo collegiale può deliberare a scrutinio segreto.

3. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

4. Gli atti deliberativi sono sottoscritti dal Presidente, controfirmati dal Commissario relatore, e siglati dal Segretario generale.

Art. 11.

*Verbale delle riunioni*

1. Il Segretariato generale cura la redazione del processo verbale della riunione dal quale risultano l'ordine del giorno, con eventuali integrazioni ed i nomi dei presenti, ciascun argomento trattato, gli elementi essenziali della relazione svolta e della discussione nonché le decisioni adottate. Quando l'Autorità dispone che alla riunione partecipino solo i propri componenti, cura la redazione del processo verbale il Commissario con minore anzianità di elezione e, in caso di pari anzianità, quello più giovane di età.

2. I Componenti del Collegio possono far inserire dichiarazioni a verbale, dandone preventivamente lettura e trasmettendone il testo al segretario verbalizzante.

3. I processi verbali delle riunioni sono trasmessi al Presidente e ai Commissari almeno due giorni prima della riunione nel corso della quale sono approvati.

4. I processi verbali delle riunioni sono raccolti e conservati a cura del Segretariato generale.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 12.

*Organizzazione generale dell'Autorità*

1. La struttura organizzativa dell'Autorità è costituita dal Segretariato generale e da unità organizzative di primo, di secondo e di terzo livello.

2. L'organizzazione di primo livello dell'Autorità è articolata in Direzioni e in Servizi.

3. Le Direzioni sono le seguenti:

- a) Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica;
- b) Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;
- c) Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti;
- d) Direzione tutela dei consumatori;
- e) Direzione studi, ricerca e formazione.

4. I Servizi sono i seguenti:

- a) Servizio giuridico;
- b) Servizio ispettivo e registro;
- c) Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse;
- d) Servizio amministrazione e personale.

5. L'organizzazione di secondo livello è articolata in uffici.

6. Nell'ambito di ciascuna unità organizzativa di primo o di secondo livello possono essere previste articolazioni di terzo livello relative ad aree di attività.

7. Al fine di assicurare la funzionalità ed il coordinamento delle attività delle sedi dell'Autorità può essere individuata la funzione di responsabile della sede di Napoli.

8. L'articolazione del Segretariato generale, delle Direzioni e dei Servizi in unità organizzative di secondo e di terzo livello è basata su criteri di efficienza, flessibilità e razionale divisione del lavoro ed è definita con deliberazione del Consiglio, su proposta del Segretario generale, d'intesa con i Direttori competenti.

Art. 13.

*Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica*

1. La Direzione reti e servizi di comunicazione elettronica svolge attività preparatorie ed istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie relative alle competenze attribuite all'Autorità in materia di:

- a) servizi all'ingrosso relativi all'interconnessione e all'accesso in materia di reti di comunicazione elettronica;
- b) servizi al dettaglio di telefonia e dati a banda stretta e larga;
- c) numerazione;
- d) piani e procedure di assegnazione delle frequenze.

Art. 14.

*Direzione contenuti audiovisivi e multimediali*

1. La Direzione contenuti audiovisivi e multimediali svolge attività preparatorie ed istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie relative alle competenze attribuite all'Autorità in materia di:

- a) disciplina autorizzatoria e regolamentare relativa all'accesso ai contenuti ed alle piattaforme multimediali;
- b) tutela del pluralismo e della concorrenza nei media, ed in particolare le funzioni istruttorie di cui al titolo VI del testo unico della radiotelevisione;
- c) indici d'ascolto e sondaggi;
- d) tutela dei minori;
- e) pubblicità, ivi compresa la pubblicità istituzionale;
- f) quote europee, produttori indipendenti secondo la disciplina comunitaria e nazionale vigente;
- g) editoria;
- h) verifica del rispetto delle norme in materia di diritto di rettifica;
- i) diritto d'autore;
- j) servizio pubblico radiotelevisivo.

Art. 15.

*Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti*

1. La Direzione analisi dei mercati, concorrenza e assetti svolge attività preparatorie, istruttorie e sanzionatorie relative alle competenze attribuite all'Autorità in materia di:

- a) analisi dei mercati delle reti di comunicazione elettronica identificando, d'intesa con la Direzione competente, gli eventuali obblighi regolamentari;
- b) valutazione economica del Sistema integrato delle comunicazioni ed identificazione dei singoli mercati che lo compongono;
- c) pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato di cui all'art. 1, comma 6, lettera c), n. 11 della legge n. 249/1997;
- d) tecniche di contabilità dei costi;
- e) supporto alle direzioni competenti nelle verifiche contabili;
- f) sanzioni per la mancata osservanza degli obblighi di comunicazione.

Art. 16.

*Direzione tutela dei consumatori*

1. La Direzione tutela dei consumatori svolge le attività preparatorie ed istruttorie per le funzioni di regolamentazione, di vigilanza e sanzionatorie relative alle competenze attribuite all'Autorità in materia di:

- a) servizio universale;
- b) trasparenza dei prezzi e condizioni di offerta;
- c) carte dei servizi;



- d) servizi di informazione abbonati;
- e) gestione delle denunce e segnalazioni degli utenti;
- f) rapporti con le associazioni dei consumatori;
- g) pareri all'Autorità garante della concorrenza e del mercato in materia di pubblicità ingannevole;
- h) gestisce il contenzioso gestori-utenti;
- i) cura le relazioni con il pubblico.

## Art. 17.

*Direzione studi, ricerca e formazione*

## 1. La Direzione studi, ricerca e formazione:

- a) gestisce l'osservatorio sulle materie di competenza dell'Autorità;
- b) promuove l'acquisizione e la realizzazione di ricerche e di studi;
- c) gestisce la Biblioteca scientifica, prevedendo le modalità di accesso da parte degli utenti interni ed esterni;
- d) cura la divulgazione e le pubblicazioni scientifiche sulle materie di interesse dell'Autorità;
- e) redige un notiziario mensile sulle attività dell'Autorità e cura i contenuti scientifici del sito web;
- f) organizza d'intesa con il Servizio amministrazione e personale, l'attività di formazione e stages;
- g) promuove convenzioni ed accordi di collaborazione con università e centri di ricerca di primaria importanza e ne cura i relativi rapporti;
- h) fornisce supporto specialistico su richiesta delle altre Direzioni e dei Servizi.

## Art. 18.

*Servizio giuridico*

## 1. Il Servizio giuridico:

- a) fornisce consulenza giuridica sull'intero sistema delle comunicazioni agli organi ed alle strutture dell'Autorità, ed esprime, anche su richiesta di questi, pareri su specifiche questioni relative a casi e procedimenti;
- b) svolge attività di analisi di temi e questioni di carattere giuridico relativi al sistema delle comunicazioni;
- c) provvede all'elaborazione di deduzioni per la difesa in giudizio dell'Autorità e cura i rapporti con l'Avvocatura dello Stato e le istanze giurisdizionali;
- d) provvede alla tutela in occasione delle procedure di infrazione comunitarie e di rinvio pregiudiziale e cura i relativi rapporti;
- e) cura il monitoraggio e mantiene costantemente aggiornata la conoscenza della produzione normativa nazionale, comunitaria e internazionale negli ambiti di competenza dell'Autorità e svolge i compiti relativi alle attività comunitarie, per quanto connesse alle attribuzioni di competenza;
- f) fornisce indirizzo e specifica assistenza giuridica per le attività relative al contenzioso tra operatori e tra operatori ed utenti.

2. Il Servizio giuridico, per quanto concerne l'attività di assistenza e consulenza giuridica prestata agli Organi collegiali, risponde direttamente a questi ultimi.

## Art. 19.

*Servizio ispettivo e registro*

1. Al Servizio ispettivo e registro sono attribuite le competenze in materia di:

- a) pianificazione delle attività ispettive e di vigilanza a supporto delle attività delle direzioni e supporto, su richiesta dell'unità organizzativa competente, all'attività relativa a specifiche segnalazioni e denunce;

- b) tenuta del Registro degli operatori;
- c) rapporti con gli organi della Polizia di Stato e della Guardia di finanza;
- d) attività di registrazione, archiviazione e classificazione delle immagini ai fini del monitoraggio delle trasmissioni televisive.

## Art. 20.

*Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse*

1. Al Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse sono attribuite competenze regolamentari, di vigilanza e sanzionatorie in materia di:

- a) propaganda, pubblicità e informazione politica;
- b) osservanza delle norme in materia di equità di trattamento e di parità di accesso nelle pubblicazioni e nella trasmissione di informazione e di propaganda elettorale ed emanazione delle norme di attuazione;
- c) risoluzione dei conflitti di interesse.

## Art. 21.

*Servizio amministrazione e personale*

1. Al Servizio amministrazione e personale sono attribuite competenze in materia di:

- a) affari generali;
- b) gestione delle risorse;
- c) formazione del personale;
- d) organizzazione del lavoro, in attuazione delle norme regolamentari.

## 2. Il Servizio, in particolare:

- a) predispone, d'intesa con il Segretario generale e sentiti i responsabili di primo livello delle unità organizzative, il piano delle risorse umane e finanziarie, nonché gli schemi di bilancio preventivo e di rendiconto della gestione finanziaria;
- b) provvede alla tenuta della contabilità generale dell'Autorità;
- c) cura l'amministrazione e la gestione del personale dipendente dell'Autorità e le relazioni sindacali. Provvede al trattamento economico e giuridico dei dipendenti; rileva i fabbisogni di formazione e aggiornamento professionale e provvede alla formulazione dei relativi programmi annuali nonché all'attività di formazione, d'intesa con le altre unità organizzative;
- d) provvede all'approvvigionamento e alla conservazione dei beni necessari per il funzionamento dell'Autorità, curando i relativi adempimenti; sovrintende al funzionamento dei servizi ausiliari dell'Autorità;
- e) predispone le procedure concernenti l'organizzazione del lavoro, definendo specificamente gli standard e i processi di lavoro, d'intesa con le altre unità organizzative.

3. Il Direttore del Servizio risorse umane e finanziarie è individuato datore di lavoro dell'Autorità ai sensi del decreto legislativo del 19 settembre 1994, n. 626, e successive modifiche ed integrazioni.

## Art. 22.

*Nomina dei dirigenti delle strutture di primo livello*

1. Gli incarichi di direzione delle strutture organizzative di primo livello sono attribuiti, dal Consiglio, di regola, a dirigenti dell'Autorità, su proposta del Presidente formulata sulla base degli orientamenti preliminarmente definiti dal Consiglio. Gli incarichi hanno una durata non superiore al biennio e sono rinnovabili, con cadenza biennale.

2. Gli incarichi di cui al comma 1 del presente articolo sono revocabili per gravi motivi.

Art. 23.

*Responsabili delle Direzioni e dei Servizi*

1. I direttori delle Direzioni e dei Servizi hanno la responsabilità del funzionamento della struttura cui sono preposti, della quale programmano, dirigono e controllano l'attività.

2. I direttori delle Direzioni e dei Servizi, in particolare:

a) propongono al Consiglio, d'intesa con il Segretario generale, l'organizzazione degli uffici di secondo e di terzo livello e la designazione dei responsabili degli stessi;

b) assegnano il personale agli uffici da loro dipendenti, in coerenza con le professionalità e le relative qualifiche e nel rispetto delle indicazioni del piano di ripartizione delle risorse umane;

c) sovrintendono agli affari di competenza della Direzione o del Servizio, assicurandone la conformità agli orientamenti generali dell'Autorità;

d) distribuiscono il lavoro tra gli uffici, costituendo, ove necessario, gruppi di lavoro formati da personale assegnato a diversi uffici;

e) assegnano, di regola ai responsabili degli uffici, la trattazione degli affari di competenza;

f) al termine di ogni anno predispongono una relazione sintetica sulle attività svolte e la trasmettono, per il tramite del Segretario generale, al Consiglio;

g) rispondono della gestione delle risorse assegnate alla Direzione o al Servizio, secondo le norme del regolamento di contabilità;

h) provvedono alla valutazione del personale secondo le apposite procedure.

Art. 24.

*Verifica periodica della struttura dell'Autorità*

1. Ogni due anni la struttura organizzativa dell'Autorità è sottoposta a verifica da parte del Consiglio, al fine di accertarne funzionalità ed efficienza.

Art. 25.

*Controllo interno*

1. Su proposta del Presidente, il Consiglio istituisce il servizio del controllo interno con il compito di verificare, mediante valutazione comparativa dei costi e dei rendimenti, la realizzazione degli obiettivi stabiliti dalle norme vigenti e dalle direttive dell'Autorità nonché la corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche e l'imparzialità ed il buon andamento dell'azione amministrativa delle Direzioni, dei Servizi e degli Uffici dell'Autorità.

2. Il servizio del controllo interno opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al Presidente ed al Consiglio.

3. Per l'esame di specifici argomenti, su richiesta del Servizio di controllo interno, alle riunioni possono partecipare il Segretario generale o un suo delegato ed i responsabili delle unità organizzative di primo livello.

4. La delibera istitutiva stabilisce la composizione del servizio - in almeno tre membri esterni, esperti in tecniche di valutazione e nel controllo di gestione - la durata, le modalità di esercizio ed i parametri di riferimento del controllo stesso, anche ai fini delle valutazioni, di esclusiva competenza del Consiglio, dei dirigenti di primo livello.

TITOLO III

SVOLGIMENTO DEI PROCEDIMENTI

Art. 26.

*Principi di trasparenza, di partecipazione e del contraddittorio*

1. Nell'esercizio delle proprie attività, l'Autorità si ispira ai principi della trasparenza, della partecipazione e del contraddittorio stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.

Art. 27.

*Audizioni*

1. L'Autorità può disporre l'audizione dei soggetti interessati ai procedimenti e delle categorie rappresentative degli interessi diffusi relativi ai procedimenti stessi, secondo norme procedurali disposte da appositi regolamenti.

2. L'Autorità può disporre che l'audizione avvenga in forma pubblica.

Art. 28.

*Responsabile del procedimento*

1. Il responsabile di ciascuna unità organizzativa assegna a sé o ad altro dipendente dell'unità la responsabilità del procedimento. Dell'identità personale del responsabile del procedimento è fatta menzione nella comunicazione di avvio del procedimento stesso.

2. Il responsabile del procedimento provvede agli adempimenti necessari per lo svolgimento dell'attività istruttoria in conformità alle deliberazioni dell'Autorità e agli indirizzi del responsabile dell'unità organizzativa.

Art. 29.

*Svolgimento e conclusione del procedimento*

1. Il Presidente, sulla base degli orientamenti preliminarmente definiti dal Consiglio, designa, di regola al termine di un procedimento, un relatore scelto tra i Componenti, ai fini della trattazione.

2. Quando si conclude l'istruttoria e, comunque, tutte le volte nelle quali l'Autorità debba adottare un provvedimento che definisce un caso o un procedimento, il relatore, sulla base delle proposte trasmesse dagli uffici, introduce la fase della discussione, formulando e illustrando le proprie conclusioni.

3. È in facoltà del Consiglio, quando la natura del procedimento lo richieda, designare uno o più Commissari con il compito di seguire l'istruttoria per riferirne al Consiglio.

4. Nel caso di attività procedurali di particolare rilievo, quali l'avvio di istruttoria, l'espletamento di attività ispettiva o la contestazione delle risultanze istruttorie agli interessati, il responsabile dell'unità organizzativa competente può essere chiamato ad esporre, prima dell'inizio dell'esame dell'affare, i risultati dell'attività svolta e gli elementi che giustificano le proposte sottoposte all'Autorità.

Art. 30.

*Informazione all'Autorità*

1. Il Segretario generale assicura periodicamente all'Autorità ogni utile informazione, curando la presentazione da parte delle Direzioni e dei Servizi interessati di relazioni, sia di carattere generale, sia di carattere specifico, concernenti l'andamento delle istruttorie e le pratiche correnti.

2. I criteri relativi alle procedure di cui al comma 1 sono stabiliti dal Consiglio.

## Art. 31.

*Definizione delle procedure*

1. Su proposta del Segretario generale, il Consiglio definisce le procedure interne aventi rilevanza esterna.

2. Le disposizioni concernenti le procedure di cui al comma 1 sono raccolte in un apposito manuale, da rendere disponibile al pubblico.

## TITOLO IV

REDISTRIBUZIONE DELLE COMPETENZE  
DEGLI ORGANI COLLEGIALI DELL'AUTORITÀ

## Art. 32.

*Redistribuzione delle competenze  
di cui all'art. 1, comma 6, della legge n. 249/1997*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge n. 249/1997, le competenze attribuite all'Autorità sono così redistribuite: al Consiglio sono attribuite le competenze di cui all'art. 1, comma 6, lettera a),

nn. 1, 2, 5 e 6, precedentemente attribuite alla Commissione per le infrastrutture e le reti e le competenze di cui all'art. 1, comma 6, lettera b), nn. 10 e 15, precedentemente attribuite alla Commissione per i servizi e i prodotti.

2. Tutte le funzioni diverse da quelle previste nella legge n. 249/1997 e non specificamente assegnate alle Commissioni, sono esercitate dal Consiglio.

## TITOLO V

## RELAZIONI CON ALTRE AUTORITÀ INDIPENDENTI

## Art. 33.

*Relazioni con altre Autorità*

1. L'Autorità favorisce ogni opportuno coordinamento con altre Autorità indipendenti previste dalla legge e la collaborazione con le Autorità e le Amministrazioni competenti degli Stati esteri.

06A00377

## ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

## MINISTERO DELL'INTERNO

**Riconoscimento civile della personalità giuridica della «Provincia d'Italia della Compagnia di Gesù», in Roma.**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 dicembre 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica alla «Provincia d'Italia della Compagnia di Gesù», con sede in Roma.

06A00301

**Riconoscimento civile della personalità giuridica della «Casa Religiosa S. Antonio da Padova F.D.M.», in Busnago**

Con decreto del Ministro dell'interno in data 22 dicembre 2005, viene riconosciuta la personalità giuridica alla «Casa Religiosa S. Antonio da Padova F.D.M.», con sede in Busnago (Milano).

06A00302

## MINISTERO DELLA SALUTE

**Revoca dell'autorizzazione all'immissione in commercio del presidio medico chirurgico denominato «Nuvan Liquido», reg. n. 4451.**

È revocata, d'ufficio, l'autorizzazione all'immissione in commercio del presidio medico chirurgico denominato «Nuvan Liquido» reg. n. 4451 attualmente registrato a nome della ditta AMVAC CHEMICAL UK LIMITED, legalmente domiciliata nel territorio dell'Unione europea in Surrey Technology Centre, 40 Occam Road, The Surrey Research Park, Guilford, Surrey, GU2 7YG, England.

06A00300

## BANCA D'ITALIA

**Attività bancaria fuori sede**

Le vigenti disposizioni di vigilanza sull'attività bancaria fuori sede prevedono che le banche possano effettuare la promozione e il collocamento dei prodotti e servizi bancari e finanziari - che non configurano strumenti finanziari o servizi di investimento disciplinati dal Testo Unico della Finanza - utilizzando propri dipendenti e promotori finanziari nonché altre banche o SIM e le rispettive reti di promotori finanziari, imprese ed enti di assicurazione e i rispettivi agenti assicurativi, intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del Testo Unico Bancario e i rispettivi agenti in attività finanziaria; limitatamente alle operazioni di credito al consumo, possono essere utilizzati come collocatori anche i fornitori dei beni per i quali viene effettuato l'affidamento (cfr. Istruzioni di Vigilanza, Tit. III, Cap. 2, sez. III e la comunicazione della Banca d'Italia pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 9 settembre 2002).

L'evoluzione delle modalità di distribuzione dei prodotti bancari e l'introduzione di nuove figure professionali, che operano nel campo dell'intermediazione finanziaria, in regime di riserva di attività, hanno indotto la Banca d'Italia a modificare la richiamata disciplina bancaria in materia di offerta fuori sede in un'ottica di semplificazione della stessa e di valorizzazione dell'autonomia imprenditoriale e organizzativa delle banche.

In particolare, nel rispetto della specifica disciplina eventualmente prevista per ciascuna categoria di soggetti incaricati, le banche potranno avvalersi ai predetti fini di propri dipendenti e promotori finanziari nonché di altre banche o SIM, di imprese ed enti di assicurazione, di agenti assicurativi, di intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del Testo Unico Bancario, di agenti in attività finanziaria, nonché di altri soggetti convenzionati che svolgano in via principale un'attività professionale o commerciale, cui è funzionale la distribuzione di prodotti bancari.

Si conferma che l'operatività cui si fa riferimento nelle presenti disposizioni consiste esclusivamente nella «promozione» di prodotti e servizi bancari, intesa come pubblicizzazione e consulenza nei confronti di potenziale clientela, nonché nel «collocamento» dei medesimi, che si sostanzia nella raccolta delle proposte contrattuali firmate dai clienti, in una prima eventuale istruttoria e nel successivo inoltro della proposta stessa alla banca.

Resta fermo, inoltre, che l'offerta fuori sede di strumenti finanziari e servizi di investimento da parte delle banche esula dai contenuti della presente comunicazione, essendo disciplinata dal Testo Unico della Finanza (Parte II, titolo II, capo IV) e dalle relative norme di attuazione.

Nel nuovo quadro regolamentare assume particolare rilievo la selezione in concreto dei soggetti incaricati di offrire fuori sede prodotti bancari, in quanto avvalersi di canali distributivi diversificati, se da un lato consente una maggiore capillarità dell'offerta, dall'altro comporta rischi aggiuntivi. È quindi necessario che le banche conducano un'attenta valutazione della coerenza delle scelte effettuate con le strategie aziendali e con i rischi che si intendono assumere.

In linea con i principi contenuti nelle Istruzioni di vigilanza in materia di controlli interni, le banche dovranno svolgere un'approfondita analisi delle implicazioni che le modalità distributive adottate potranno comportare sui sistemi aziendali di valutazione e di controllo dei rischi.

Dovranno, altresì, essere attentamente considerate le capacità professionali e i presidi operativi assicurati dal soggetto incaricato, soprattutto se quest'ultimo non svolga in via esclusiva attività nel settore finanziario, al fine di evitare il verificarsi di situazioni di conflitto o confusione tra l'operatività propria e quella svolta per conto e nell'interesse della banca.

Assume rilievo, inoltre, la necessità di prevenire i rischi insiti nella scissione tra responsabilità della banca e svolgimento del servizio di distribuzione da parte di soggetti terzi. In relazione a ciò, l'incarico dovrà essere formalizzato in un contratto scritto che definisca condizioni, contenuti e limiti dell'operatività, con particolare riguardo ai livelli quali-quantitativi del servizio, alla predisposizione di un adeguato sistema di reporting dell'attività svolta, al rispetto degli obblighi di trasparenza e di riservatezza, all'attribuzione dei rischi connessi all'esecuzione delle operazioni. Le previsioni contrattuali devono chiaramente delimitare la portata dell'incarico in conformità delle richiamate nozioni di promozione e collocamento; nel caso di operazioni di finanziamento, il contratto deve precisare che la valutazione del merito creditizio resta di esclusiva competenza della banca.

Andranno anche adottate clausole contrattuali e concrete modalità operative idonee ad assicurare condizioni di efficiente e corretto svolgimento delle relazioni con l'utenza (la clientela, in particolare, deve poter individuare in maniera univoca la controparte bancaria con cui viene in contatto).

L'affidamento dell'offerta fuori sede a soggetti esterni non esime la banca da adottare ogni precauzione volta ad assicurare il rispetto delle disposizioni che regolano la distribuzione di prodotti e servizi, tra cui si richiamano la normativa in materia di trasparenza delle condizioni contrattuali e quella di contrasto al riciclaggio nonché le specifiche disposizioni a tutela del consumatore.

Nelle ipotesi in cui le banche decidano di avvalersi di soggetti sottoposti a forme di controllo pubblico (ad esempio mediatori creditizi o agenti in attività finanziaria), esse dovranno accertarsi che l'attività svolta per conto delle medesime, non contrasti con la specifica disciplina che regola tali soggetti.

In particolare, nel caso in cui le banche si avvalgano di mediatori creditizi, si richiamano le indicazioni contenute nella citata comunicazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 211 del 9 settembre 2002, secondo cui l'attività di mediazione può essere svolta - nel rispetto della normativa di settore - anche sulla base di apposite convenzioni con la banca, a condizione che il contenuto delle medesime sia tale da non compromettere i requisiti di neutralità e indipendenza del mediatore (andranno ad esempio evitate clausole che impongano a quest'ultimo di operare in via esclusiva per la banca).

Per quanto riguarda gli agenti in attività finanziaria, si tratta, come noto, di soggetti iscritti in un apposito elenco in quanto incaricati da uno o più intermediari finanziari ex art. 106 o 107 del TUB di promuovere e concludere contratti riconducibili all'esercizio delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, TUB, senza disporre di autonomia nella fissazione dei prezzi e delle altre condizioni contrattuali.

In proposito, essendo pervenuti diversi quesiti, si precisa che gli agenti in attività finanziaria, ai sensi della disciplina di settore (decreto ministeriale n. 485 del 2001), oltre a stipulare contratti di agenzia solo con intermediari finanziari ex art. 106 o 107 TUB, possono svolgere in rapporto diretto con le banche esclusivamente la promozione dei contratti stipulati dalle banche stesse nell'esercizio delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, del TUB.

Ciò posto, si ritiene che gli agenti in attività finanziaria, per effetto del citato decreto ministeriale, non possano svolgere per conto delle banche né attività di promozione di prodotti bancari diversi da quelli di cui all'art. 106, comma 1, del TUB, né attività di collocamento di qualsivoglia prodotto bancario. In vista di un ampliamento in tal senso della disciplina degli agenti, la Banca d'Italia ha interessato il Ministero dell'economia; si precisa che l'ampliamento prospettato non riguarderebbe la possibilità di stipulare contratti di agenzia tra banche e agenti, possibilità che resterebbe comunque esclusa.

Si conferma infine - ove non diversamente disciplinato con la presente comunicazione - quanto previsto dalle disposizioni di vigilanza sull'attività bancaria fuori sede richiamate in premessa.

Il contenuto della presente comunicazione verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

**06A00305**

**Nomina del commissario straordinario e dei componenti il Comitato di sorveglianza della «Bregliano Società di intermediazione mobiliare S.p.A.», in Genova, in amministrazione straordinaria.**

La Banca d'Italia, con provvedimento del 13 dicembre 2005, ha nominato il sig. dott. Francesco Costantino commissario straordinario ed i sigg. dott. Marco Lori, dott.ssa Stefania Chiaruttini e avv. Massimo Desiderio componenti il comitato di sorveglianza della «Bregliano Società di intermediazione mobiliare S.p.A.», con sede legale in Genova, posta in amministrazione straordinaria, su proposta della Banca d'Italia e con il parere della Consob, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 7 dicembre 2005.

**06A00303**

**Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della «Bregliano Società di intermediazione mobiliare S.p.A.», in Genova, in amministrazione straordinaria.**

Nella riunione del 14 dicembre 2005 tenuta dal comitato di sorveglianza della «Bregliano Società di intermediazione mobiliare S.p.A.», con sede legale in Genova - posta in amministrazione straordinaria con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 7 dicembre 2005, ai sensi dell'art. 56, comma 1, lettere a) e b) del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - il dott. Marco Lori è stato nominato Presidente del Comitato stesso ai sensi dell'art. 71, comma 1, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, richiamato dall'art. 56, comma 3, del citato decreto legislativo n. 58/1998.

**06A00304**

AUGUSTA IANNINI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

**ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO**  
**LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	<b>ACIREALE (CT)</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	<b>ALBANO LAZIALE (RM)</b>	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
60121	<b>ANCONA</b>	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
83100	<b>AVELLINO</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	<b>AVERSA (CE)</b>	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	<b>BARI</b>	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70121	<b>BARI</b>	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
13900	<b>BIELLA</b>	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	4218740	4210565
40124	<b>BOLOGNA</b>	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
21052	<b>BUSTO ARSIZIO (VA)</b>	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
91022	<b>CASTELVETRANO (TP)</b>	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	<b>CATANIA</b>	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	<b>CATANZARO</b>	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
66100	<b>CHIETI</b>	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	<b>COMO</b>	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	<b>COSENZA</b>	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	23110	23110
50129	<b>FIRENZE</b>	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	<b>FOGGIA</b>	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
03100	<b>FROSINONE</b>	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
16121	<b>GENOVA</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	<b>GIARRE (CT)</b>	LIBRERIA LA SEÑORITA	Via Trieste angolo Corso Europa	095	7799877	7799877
73100	<b>LECCE</b>	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	<b>MARTINA FRANCA (TA)</b>	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	<b>MESSINA</b>	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662174
20100	<b>MILANO</b>	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
70056	<b>MOLFETTA (BA)</b>	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Salepico, 47	080	3971365	3971365

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
80139	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	<b>NAPOLI</b>	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
28100	<b>NOVARA</b>	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
90138	<b>PALERMO</b>	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90145	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	<b>PALERMO</b>	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6177342
43100	<b>PARMA</b>	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06087	<b>PERUGIA</b>	CALZETTI & MARIUCCI	Via della Valtiera, 229	075	5997736	5990120
29100	<b>PIACENZA</b>	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	<b>PRATO</b>	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	<b>ROMA</b>	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	<b>ROMA</b>	COMMISSIONARIA CIAMPI	Viale Carso, 55-57	06	37514396	37353442
00161	<b>ROMA</b>	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	<b>ROMA</b>	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	<b>ROMA</b>	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6793268	69940034
45100	<b>ROVIGO</b>	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
63039	<b>SAN BENEDETTO D/T (AP)</b>	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	<b>SASSARI</b>	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
10122	<b>TORINO</b>	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	<b>VARESE</b>	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
36100	<b>VICENZA</b>	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

**MODALITÀ PER LA VENDITA**

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le librerie concessionarie indicate (elenco consultabile sul sito [www.ipzs.it](http://www.ipzs.it))

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Funzione Editoria - U.O. DISTRIBUZIONE  
 Attività Librerie concessionarie, Vendita diretta e Abbonamenti a periodici  
 Piazza Verdi 10, 00198 Roma  
 fax: 06-8508-4117  
 e-mail: editoriale@ipzs.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando il codice fiscale per i privati. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.

Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

**Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**

Gazzetta Ufficiale Abbonamenti  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Vendite  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85084117

Ufficio inserzioni  
 ☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde  
 ☎ 800-864035

**GAZZETTA UFFICIALE**  
  
 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

**CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2006 (salvo conguaglio) (\*)**

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)**

CANONE DI ABBONAMENTO

<b>Tipo A</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 219,04) (di cui spese di spedizione € 109,52)	- annuale € <b>400,00</b> - semestrale € <b>220,00</b>
<b>Tipo A1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 108,57) (di cui spese di spedizione € 54,28)	- annuale € <b>285,00</b> - semestrale € <b>155,00</b>
<b>Tipo B</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29) (di cui spese di spedizione € 9,64)	- annuale € <b>68,00</b> - semestrale € <b>43,00</b>
<b>Tipo C</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27) (di cui spese di spedizione € 20,63)	- annuale € <b>168,00</b> - semestrale € <b>91,00</b>
<b>Tipo D</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31) (di cui spese di spedizione € 7,65)	- annuale € <b>65,00</b> - semestrale € <b>40,00</b>
<b>Tipo E</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02) (di cui spese di spedizione € 25,01)	- annuale € <b>167,00</b> - semestrale € <b>90,00</b>
<b>Tipo F</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 344,93) (di cui spese di spedizione € 172,46)	- annuale € <b>780,00</b> - semestrale € <b>412,00</b>
<b>Tipo F1</b>	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 234,45) (di cui spese di spedizione € 117,22)	- annuale € <b>652,00</b> - semestrale € <b>342,00</b>

**N.B.:** L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili integrando con la somma di € **80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2005.

**BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **88,00**

**CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO**

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

**PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI**

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, concorsi, prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

**GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)**

Abbonamento annuo (di cui spese di spedizione € 120,00)	€ <b>320,00</b>
Abbonamento semestrale (di cui spese di spedizione € 60,00)	€ <b>185,00</b>
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)	€ 1,00

I.V.A. 20% inclusa

**RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI**

Abbonamento annuo	€ <b>190,00</b>
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni	€ <b>180,00</b>
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

**N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.**

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

**ABBONAMENTI UFFICI STATALI**

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

\* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE



\* 4 5 - 4 1 0 1 0 0 0 6 0 1 1 4 \*

€ 1,00